

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 16 APRILE 2003

N. 41

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio Regionale
e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
marzo 2003, n. 175

Brindisi - Variante PRG per lo Studio particolareggiato dei servizi cittadini. Delib. C.C. n. 33 del 19/03/99 e C.C. n. 132 del 13/10/99.

Pag. 3939

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
marzo 2003, n. 176

Trani, (BA) - Variante al P.R.G. per tipizzazione area Di Pilato Giovanni. Delibera C.C. n. 129/1990. - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 3949

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
marzo 2003, n. 177

Comune di Ruvo di Puglia. Progetto di lottizzazione della zona B/6 estensiva turistica di completamento. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Benedetto Annunziata, Pasqua Di Bisceglie ed altri.

Pag. 3956

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
marzo 2003, n. 178

Costruzione metanodotti convenzionalmente denominati: Derivazione per Fragagnano DN 250 - 75 bar; Diramazione per Carosino DN 200 - 75 bar; All.to al Comune di Fragagnano DN 200 - 75 bar ed All.to al Comune di Carosino DN 200 - 75 bar. Richiesta di attestazione di compatibilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Società richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A.

Pag. 3960

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
marzo 2003, n. 179

Caprarica (LE) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva. Delibera di C.C. n. 5 del 20.11.2002.

Pag. 3965

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 180

Alezio (Le) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva. Delibera di C.C. n. 67 del 19.12.2002.

Pag. 3968

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 181

Bari - Variante al P.R.G. per la tipizzazione a "Servizi della residenza" del complesso parrocchiale esistente dei Carmelitani Scalzi, in corso B. Croce (zona B/3, maglia 39/A). Delibera C.C. n. 194/2001 - Approvazione.

Pag. 3970

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 182

Monopoli (BA) - Adeguamento Piano Regolatore Generale vigente alla L.R. n. 56/1980 - Rinvio degli atti al Comune.

Pag. 3973

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 183

Adelfia (BA) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Pag. 3978

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 257

Comune di Apricena (FG) - Progetto per la coltivazione di una cava calcarea. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato 3.01 ed art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Apricena Marmi s.r.l.

Pag. 3983

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 270

Cassano delle Murge (BA) - L.R. n.56/80 - Piano regolatore generale - Approvazione definitiva.

Pag. 3986

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 175

Brindisi - Variante PRG per lo Studio particolareggiato dei servizi cittadini. Delib. C.C. n. 33 del 19/03/99 e C.C. n. 132 del 13/10/99.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed ERP, dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

Con delibera di C.C. n. 33 del 19.3.99 il Consiglio Comunale di Brindisi ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 lo studio particolareggiato dei nuovi servizi cittadini, la compartimentazione delle aree destinate ai servizi, nonché la ritipizzazione e Conferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane, di quartiere e parchi urbani.

Gli atti trasmessi sono costituiti dai seguenti elaborati:

-) Schede relative ai servizi per i quartieri: Comenda, Perrino, Casale, Santa Chiara, Centro Bozzano, La Rosa, Sant'Angelo, Cappuccini, Minnuta, Paradiso, S. Elia, Tutturano;
-) Proposte di insediamento analizzate;
-) Servizi per i comparti e subcomparti (F1/01; F2/01; F3/01; F4/01);
-) n. 7 tavole, da Alla A/7, in scala 1:10.000 di compartimentazione delle aree tipizzate "F" dal vigente PRG da destinare a servizi della città, in dette tavole sono evidenziate, inoltre le proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n° 10 da tavole, da B/1 a B/10, in scala 1:5000 di compartimentazione delle aree tipizzate "F" dal vigente PRG da destinare a servizi della città, dette tavole sono suddivise per quartieri e riportano inoltre la dotazione dei servizi di U.S. esistenti e le proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n. 8 tavole, da C/1 a C/8 in scala 1.5000 degli

stralci catastali delle aree tipizzate "F" dal vigente PRG da destinare a servizi della città con la individuazione delle proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;

-) n. 10 tavole, da D/1 a D/10 in scale 1.2000 delle subcompartimentazioni delle aree tipizzate "F" dal vigente PRG da destinare a servizi della città con la individuazione delle proposte pervenute da parte di Enti o cittadini.

La variante in questione è stata pubblicata ai sensi di legge ed avverso la stessa sono state prodotte n. 02 osservazioni da parte dei Sigg.ri COSTE Ernesto e DEL GIUDICE Teresa.

In merito alle predette osservazioni, l'Amm.ne Com.le di Brindisi con delibera di C.C. n. 132 del 13.10.99 ha contraddetto respingendole nel merito.

Sono state presentate inoltre richieste di annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di adozione dello studio in oggetto, per le quali l'Amm.ne Com.le ha ottemperato a quanto richiesto dal TAR Puglia con gli atti deliberativi di seguito elencati.

-) Ordinanza TAR LE n° 947/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA GUALUPI Cosima + 2

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini comparto F3/12 subcomparto F3/12c

Deliberazione di approvazione cc n° 181 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 948/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. CARLETTI Giuseppe

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/08 subcomparto F2/08 b (in parte)

Deliberazione di approvazione CC. n° 184 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 949/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. MALORZO Addolorata + 2

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato

giato dei Servizi Cittadini Comparto F4/27

Deliberazione di approvazione CC. n° 177 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 950/99.

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. Di GIULIO Raffaele

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/09

Deliberazione di approvazione CC. n° 182 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 951/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. DE CASTRO Ugo + 4

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F4/29

Deliberazione di approvazione CC. n° 178 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 952/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. DI COSTE Ernesto

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F4/32

Deliberazione di approvazione CC. n° 183 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 953/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA DEL GIUDICE Teresa

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/32

Deliberazione di approvazione CC. n° 180 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 958/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CO.IM. COSTRUZIONI IMMOBILIARE S.A.S.

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/25c

Deliberazione di approvazione CC. n° 179 del 29/11/99

Gli atti in questione sono stati sottoposti all'istruttoria tecnica da parte del settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n.24/07/02 di seguito riportata.

Il Comune di Brindisi è dotato di PRG vigente approvato dalla Giunta Regionale con delibere n. 7008 del 22/07/85, n. 05558 del 7.6.88 e n. 10929 del 28.12.88 (resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n. 1986 del 23.2.89).

L'Ufficio tecnico Comunale ha redatto, tenendo presente quanto disposto dalla deliberazione di G.R. 6320/89, lo studio Particolareggiato dei Servizi, operando la reindividuazione e conferma delle aree destinate ai servizi, conformemente al PRG vigente, sulla base dei fabbisogni progressi e della popolazione prevista nel PRG.

Lo stesso studio e la conseguente ritipizzazione e conferma delle aree destinate a servizi danno riscontro inoltre, ai numerosi procedimenti giurisdizionali relativi ai ricorsi proposti avverso il PRG per decadenza dei vincoli preordinati alla espropriazione.

I ricorsi riguardano le richieste di annullamento degli atti comunali e regionali di approvazione del nuovo PRG in relazione alle destinazioni delle zone omogenee di tipo F1, F2, F3, F4, individuate dallo strumento urbanistico generale e riservate alle strutture scolastiche e collettive, a verde pubblico e/o parcheggi di cui all'art. 3 del D.M. n° 11444/68, nonché per la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse generale di cui all'art. 4 del citato D.M. n° 1444/68.

L'Amm.ne Com.le con il piano dei Servizi in questione di ritipizzazione e conferma delle aree da destinare a servizi, a seguito della caducazione dei vincoli urbanistici, art. 2 L. n. 1187/68, ha adempiuto all'obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica per le aree già vincolate dal PRG a standard urbanistici.

Nella redazione dello S.P.S., è stata valutata la coerenza delle proposte già presentate all'Amm.ne Com.le da parte di privati o Enti nella fase di consultazione propedeutica alla formazione del P.P.A., nonché quelle presentate ai sensi della L.R. n° 3/98, limitatamente agli interventi conformi alle tipizzazioni di tipo "F" di PRG.

Sulla base della documentazione agli atti (D.P.P. e dei consequenziali elaborati di progetto) sono stati estrapolati i dati relativi alle quantità necessari alla

saturazione degli standard urbanistici, per quartiere e per l'intera città, relativi ai rapporti massimi tra gli spazi pubblici destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio.

Gli elaborati riguardano i seguenti aspetti:

- Compartmentazione e subcompartmentazione delle aree individuate dal PRG destinate ai servizi di urbanizzazione secondaria nello spirito di quanto riportato dall'art. 15 della Legge Regionale n° 53/85.
In particolare, tutte le aree individuate dal PRG come "F" sono state perimetrare in comparti costituenti le unità minime di intervento finalizzate alla realizzazione dei servizi pubblici coerentemente alle previsioni dello strumento urbanistico generale con attuazione sia pubblica sia privata. Le proposte di intervento presentate all'Amm.ne Comunale da Enti pubblici o da soggetti privati, unitamente ai servizi individuati dall'ufficio come "standard urbanistico", costituiscono i subcomparti;
- Esplicazione tipologica e dimensionale delle opere di Urbanizzazione Secondaria e loro localizzazione all'interno delle maglie di compartmentazione e sub compartmentazione predette;
- Definizione dei parametri (raggi di influenza, dimensioni ecc.) degli ambiti entro cui ciascuna opera deve collocarsi;
- Verifica finale del rispetto degli standard urbanistici;
- Ritipizzazione e conferma delle aree tipizzate dal PRG come F1-F2-F3-F4.

L'elaborazione dei dati sopra esposti, ha consentito l'esatta individuazione dei servizi e delle relative aree di pertinenza.

Operativamente sono stati individuati n. 160 comparti nell'ambito delle zone "F1" del PRG così distinti. 66 in zona "F2", n. 38 in zona "F3", n. 24 in zona "F1", e n. 32 in zona "F4".

Dei suddetti comparti n° 39 risultano interessati dagli interventi proposti da Enti o da privati, ovvero

da servizi di urbanizzazione secondaria elaborati dall'ufficio Tecnico Comunale, nei quali è stata operata una organizzazione urbanistico/funzionale di massima che ha comportato una ulteriore suddivisione dei predetti comparti in n° 121 sub comparti.

Nei comparti così tipizzati sono state inserite sia le proposte di intervento presentate da privati, coincidenti con i servizi necessari al quartiere specifico, sia quelle conformi alla tipizzazione di PRG.

Per quanto riguarda i sub comparti F2/9a e F2/114 ubicati nel quartiere casale, gli stessi sono stati oggetto di specifici provvedimenti di integrazione del PRG da parte del Commissario ad acta nominato dal TAR Puglia sezione di Lecce e approvati dalla Giunta Regionale e quindi aventi efficacia di Variante al PRG vigente.

Per quanto inerente le aree tipizzate dal vigente PRG come: Zona F1 "attrezzature urbane" e F4 "parchi urbani e rispetto assoluto", si specifica che le subcompartmentazione delle prime sono state interessate esclusivamente dagli interventi proposti dai privati, conformemente alla tipizzazione di piano per le seconde (parchi urbani) la compartmentazione e subcompartmentazione è stata dettata dai criteri di salvaguardia ambientale finalizzata alla delimitazione delle aree interessate dai canali e alvei dei canali nonché conformemente a quanto previsto dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio Beni Ambientali" all'epoca in corso di approvazione.

Nell'ambito delle subcompartmentazioni, fermo restando le tipizzazione di PRG, sono state escluse, dalla verifica del rispetto dei minimi standard urbanistici, le aree interessate da manufatti edilizi non conformi alla destinazione di piano in quanto persistenti all'adozione del piano ovvero oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94.

Per quanto detto, i comparti e sub comparti, così determinati e descritti negli elaborati dello S.P.S., rappresentano formalmente la ritipizzazione e conferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane, di quartiere e parchi urbani.

Quanto sopra viene meglio esplicitato nelle allegare tabelle riassuntive, facenti parte integrante e sostanziale degli atti dello studio.

Tutto ciò premesso, il SUR nel prendere atto delle

valutazioni operate in sede di analisi dei fabbisogni pregressi e correlati alla popolazione prevista dal PRG vigente, ritiene condivisibili le riconferme delle aree destinate a servizi D.M. 14444/68 (artt. 3 e 4), con conseguente ritipizzazione delle stesse aree nei termini prospettati dallo studio in questione.

In ordine alle aree oggetto di provvedimenti del Commissario ad acta (zone omogenee F2/9A e F2/114) il SUR rinvia agli atti deliberativi specifici della Giunta Regionale.

In ordine agli interventi autorizzati dall'A.C. ai sensi della L.R. 3/98 il SUR evidenzia che non può operarsi alcuna valutazione, risultando peraltro generici riferimenti alla stessa L.R. 3/98.

In ordine ai manufatti esclusi dalla riconferma come aree per servizi, per le motivazioni riconosciute dalla P.A., il SUR precisa che per detti manufatti è consentita solo la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia nonché interventi di recupero e consolidamento statico, senza aggiunta di volumetrie (art. 31 L.S. 457/78 e s.m.d.).

OSSERVAZIONI

Come in precedenza rilevato, avverso lo S.P.S. in questione sono state prodotte n. 2 osservazioni da parte delle ditte DI COSTE Ernesto e DEL GIUDICE Teresa, in merito alle quali l'Amm.ne Com.le di Brindisi ha così controdedotto:

Osservazione DI COSTE Ernesto:

L'istante, in data 26-6-95 ha presentato un progetto per la realizzazione di un parcheggio, su vari livelli oltre a civili abitazione annessa, da realizzarsi in località Canale Patri-Palmarini;

Il lotto è tipizzato dal PRG vigente come F4 PARCHI URBANI E RISPETTO ASSOLTO;

Detta tipizzazione di Piano viene reiterata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi, adottato da Consiglio Comunale con deliberazione n° 33 del 19-3-99, che conferma gli stessi Vincoli di piano.

La particolare natura geomorfologica del sito ha dettato i criteri di salvaguardia ambientale finalizzata alla delimitazione delle aree interessate da crinali e alvei dei canali, in linea con l'adottato Piano Urbanistico Tematico "Paesaggio Beni Ambientali

della Regione Puglia così come esplicitato negli atti dello S.P.S. stesso.

In particolare il canale Palmarini-Patri, limitrofo all'appezzamento di terreno dell'istante, è annoverato tra le "acque pubbliche" con D.M. 21/09/84, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 26/09/84 e pertanto posto sotto tutela ambientale dalla legge 1497/39 e successive normative regionali.

In ragione di quanto sopra motivato l'Amm.ne Com.le le rigetta l'osservazione.

OSSERVAZIONE DEL GIUDICE Teresa

Nella fattispecie il lotto in questione è distinto dallo SPS come F2/32; il lotto, unitamente a quello limitrofo, è interessato da un servizio "standard" preesistente a2 (scuola materna Giovanni XXIII).

Come precedentemente specificato, tramite le analisi urbanistiche svolte dall'Amm.ne Comunale, è stata verificata sia l'attualità dei servizi esistenti sia il fabbisogno pregresso ai sensi del citato D.M. 1444/68 e L.R. Puglia 56/80; nella verifica delle strutture preesistenti si è analizzata la rispondenza a quanto normato con il D.M. 18-12-75 e riportato nelle tabelle della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 6320/89.

In particolare l'area sulla quale sorge la scuola materna è di circa mq. 2.797. Detta scuola risulta costituita da no 6 sezioni e pertanto, secondo il citato D.M. 18-12-75 richiederebbe una superficie asservita pari a mq. 4.500.

Al fine di rispettare, il citato D.M. l'Amm.ne Com.le ha operato la riconferma dello specifico vincolo sull'area in contestazione al fine di un futuro accorpamento alla struttura scolastica preesistente.

In merito alle citate osservazioni, il Settore Urbanistico, valutate le stesse ed attesi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle determinazioni Comunali di non accoglimento, ritiene di non accogliere, conformemente alle determinazioni Comunali, le osservazioni in ditta DEL GIUDICE Teresa e Di COSTE Ernesto in quanto riflettenti ragioni di interesse privatistico e non finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico insito nello Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini in questione.

Infine, risulta notificato direttamente al Comitato Urbanistico Regionale l'atto di significazione e diffida da parte dello studio legale Avv. DE MARCO e

dello studio legale Avv. G. SINESI e associati, in nome e per conto della S.r.l. Promo Centro Italia.

In detto atto di significazione e diffida è evidenziata l'attività amministrativa del Comune di Brindisi, relativamente alla realizzazione di un ipermercato per effetto della variante urbanistica adottata secondo le procedure della L.R. 3/98 (all'epoca vigente), con delibere nn. 185/98 e 186/98 (come asserito nello stesso atto giudiziario), invocando per la struttura commerciale il requisito di interesse pubblico.

Successivamente risulta notificata l'Ordinanza del TAR Puglia - sede di Bari Sez. II n. 486/2002 con la quale, su istanza della Soc. Promo Centro Italia, è accolta l'istanza di sospensione di taluni provvedimenti comunali emanati ai fini della realizzazione della struttura commerciale in questione.

In relazione a quanto innanzi e per i profili di competenza, si ritiene di evidenziare che una struttura commerciale non rientra tra le opere qualificabili di pubblico interesse.

Per quanto riguarda le zone omogenee F1 destinate dalle N.T.A. - art. 49 del PRG anche ad attrezzature commerciali di uso collettivo a livello regionale ed ultra regione, il SUR rileva che per le stesse deve farsi riferimento alla sopravvenuta legislazione nazionale e regionale recante norme in materia di strutture commerciali (art. 4 lett. 5 D.Lgs. 114/98; L.R. n. 24 del 4/08/99); disposizioni normative già in vigore al momento dell'adozione dello S.P.S. in questione (delibera C.C. n. 33/99).

Premesso quanto innanzi il SUR ritiene che la variante relativa allo studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini di cui alle delibere di C.C. n. 33/99 intesa come riproposizione, conformemente al PRG vigente, e riconferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane di quartiere e parchi urbani, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le di Brindisi e condive in sede di istruttoria tecnica.

Successivamente gli atti relativi alla variante in questione comprensiva della citata relazione n. 15/2002 sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale per le determinazioni di competenza.

Il Comitato con relazione-parere n. 28 del 3/10/2002 ha fatto propria, integralmente la relazione SUR n. 15/2002.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della Relazione

n. 15/2002 del SUR e del Parere del CUR n. 28/02 qui in toto condivisi si propone alla Giunta l'approvazione della variante relativa allo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini del Comune di Brindisi di cui alla delibera di C.C. n. 39/99 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni riportate in premessa.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 - LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”

L'Assessore all'Urbanistica sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, la variante al P.R.G. del Comune di BRINDISI relativa allo Studio Particolareggiato dei servizi cittadini di cui alla delibera di C.C. n. 33/99 e n. 132/99 intesa come riproposizione, conformemente al PRG vigente e riconferma delle aree da destinare ad attrezzature di

quartiere e parchi urbani per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nella relazione del SUR n. 15 del 24/07/02 e del parere del CUR n. 28 del 3/10/02 parti integranti del presente provvedimento;

- Di determinarsi in merito alle osservazioni prodotte avverso gli atti in questione nei termini di cui alla relazione del SUR n. 15 del 24/7/2002 e parere del CUR n. 28 del 3/10/2002;
- Di demandare al competente Assessorato all'Urbanistica la comunicazione del presente provvedimento al Comune di Brindisi.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 03/10/2002

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 12

PARERE N. 28/2002

Oggetto: BRINDISI - Var. PRG per lo studio particolareggiato dei servizi cittadini. Delib. CC n. 33/1999 e n. 132/1999.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 15 del 24/07/2002;

VISTI l'atto di significazione della "Promo Centro Italia srl" datato 29/04/02 e l'esposto della Confcommercio datato 02/08/02;

UDITO il relatore (Arch. Ruggiero CORVINO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 15 del 24/07/2002 e riscontrando i citati atti di significazione ed esposti pervenuti nei termini riportati nella stessa relazione SUR n. 15/2002.

Il Relatore
Arch. Ruggiero Corvino

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA
Assessorato Assetto del Territorio
Urbanistica - E.R.P.
- Settore Urbanistico -
Ufficio Strumenti Urbanistici
BARI

Relazione n. 00015 del 24 luglio 2002

Oggetto: BRINDISI Var. PRG per lo Studio particolareggiato dei nuovi servizi cittadini. Delib. CC n. 33 del 19/03/99 e CC n. 132 del 13/10/99.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con delibera di C.C. n. 33 del 19.3.99 il Consiglio Comunale di Brindisi ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 lo Studio particolareggiato dei nuovi servizi cittadini. la compartimentazione delle aree destinate ai servizi, nonché la ritipizzazione e conferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane, di quartiere e parchi urbani.

Gli atti trasmessi sono costituiti dai seguenti elaborati:

-) Schede relative ai servizi per i quartieri: Comenda, Perrino, Casale, Santa Chiara, Centro, Bozzano, La Rosa, Sant'Angelo, Cappuccini, Minnuta, Paradiso, S. Elia, Tukuran.

-) Proposte di insediamento analizzate;
-) Servizi per i comparti e subcomparti (F1/01; F2/01; F3/01; F4/01).
-) n° 7 tavole, da A/1a A/7, in scala 1:10.000 di compartimentazione delle aree tipizzate "F" dal vigente P.R.G. da destinare a servizi della città; in dette tavole sono evidenziate, inoltre, le proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n° 10 da tavole, da B/1 a B/10, in scala 1:5000 di compartimentazione delle aree tipizzate "F" dal vigente P.R.G. da destinare a servizi della città; dette tavole sono suddivise per quartieri e riportano inoltre la dotazione dei servizi di U.S. esistenti e le proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n. 8 tavole, da C/1 a C/8 in scala 1:5000 degli stralci catastali delle aree tipizzate "F" dal vigente P.R.G. da destinare a servizi della città con la individuazione delle proposte pervenute da parte di Enti o cittadini;
-) n. 10 tavole, da D/1 a D/10 in scale 1:2000 delle subcompartimentazioni delle aree tipizzate "F" dal vigente P.R.G. da destinare a servizi della città con la individuazione delle proposte pervenute da parte di Enti o cittadini.

La variante in questione è stata pubblicata ai sensi di legge ed avverso la stessa sono state prodotte n° 2 osservazioni da parte dei Sigg.ri COSTE Ernesto e DEL GIUDICE Teresa. In merito alle predette osservazioni, l'Amm.ne Com.le di Brindisi con delibera di C.C. n. 132 del 13.10.99 ha contraddetto, respingendole nel merito.

Sono state presentate inoltre richieste di annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di adozione dello studio in oggetto, per le quali l'Amm.ne Com.le ha ottemperato a quanto richiesto dal T.A.R. Puglia con gli atti deliberativi di seguito elencati:

-) Ordinanza TAR LE n° 947/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA GUALUPI Cosima + 2

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini comparto F3/12 subcomparto F3/12c

Deliberazione di approvazione cc. n° 181 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 948/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. CARLETTI Giuseppe

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini

Comparto F2/08 subcomparto F2/08 b (in parte)
Deliberazione di approvazione CC. n° 184 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 949/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. MALORZO Addolorata + 2

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F4/27

Deliberazione di approvazione CC. n° 177 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 950/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. Di GIULIO Raffaele

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F2/09

Deliberazione di approvazione CC. n° 182 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 951/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. DE CASTRO Ugo + 4

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini

Comparto F4/29
Deliberazione di approvazione CC. n° 178 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 952/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DEL SIG. DI COSTE Ernesto

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini Comparto F4/32
Deliberazione di approvazione CC. n° 183 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 953/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA DEL GIUDICE Teresa

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini

Comparto F2/32

Deliberazione di approvazione CC. n° 180 del 29/11/99

-) Ordinanza TAR LE n° 958/99

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CO.IM. COSTRUZIONI IMMOBILIARE S.A.S.

Così come individuata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini

Comparto F2/25c

Deliberazione di approvazione CC. no 179 del 29/11/99

Ciò premesso, questo Ufficio rappresenta quanto segue

Comune di Brindisi è dotato di P.R.G. vigente approvato dalla Giunta Regionale con delibere n° 7008 del 22/7/85, n° 5558 del 7.6.88 e n° 929 del 28.12.88 (resa esecutiva del Commissario di Governo con decisione n° 1986 del 23.2.89).

L'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto, tenendo presente quanto disposto dalla deliberazione di G.R. 6320/89, lo Studio Particolareggiato dei Servizi, operando la reindividuazione e conferma delle aree destinate ai servizi, conformemente al P.R.G. vigente, sulla base dei fabbisogni progressi e della popolazione prevista nel PRG.

Lo stesso Studio e la conseguente ritipizzazione e conferma delle aree destinate a servizi danno riscontro, inoltre, ai numerosi procedimenti giurisdizionali relativi ai ricorsi proposti avverso il P.R.G. per decadenza dei vincoli preordinati alla espropriazione.

I ricorsi riguardano infatti le richieste di annullamento degli atti comunali e regionali di approvazione del nuovo P.R.G. in relazione alle destinazioni delle zone omogenee di tipo F1, F2, F3, F4, individuate dallo strumento urbanistico generale e riservate alle strutture scolastiche e collettive, a verde pubblico e/o parcheggi di cui all'art.3 del D.M. n° 1444/68, nonché per la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse generale di cui all'art. 4 del citato D.M. n° 1444/68.

L'Amm.ne Com.le con il Piano dei Servizi in questione di ritipizzazione e conferma delle aree da

destinare a servizi, a seguito della caducazione dei vincoli urbanistici, art. 2 L. n. 187/68, ha adempiuto all'obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica per le aree già vincolate dal P.R.G. a standards urbanistici.

Nella redazione dello S.P.S., è stata valutata anche la coerenza delle proposte già presentate all'Amm.ne Com.le da parte di privati o Enti nella fase di consultazione propedeutica alla formazione del P.P.A., nonché quelle presentate ai sensi della L.R. n° 3/98, limitatamente agli interventi conformi alle "tipizzazioni di tipo "F" di P.R.G.

Sulla base della documentazione agli atti comunali (D.P.P. e dei consequenziali elaborati di progetto) sono stati estrapolati i dati relativi alle quantità necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici, per quartiere e per l'intera città, relativi ai rapporti massimi tra gli spazi pubblici- destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi riservati alle attività collettive, a verde pubblico e, a parcheggio.

Gli elaborati riguardano i seguenti aspetti:

- Compartimentazione. e subcompartimentazione delle aree individuate dal P.R.G. destinate ai servizi di urbanizzazione secondaria nello spirito di quanto riportato dall'art. 15 della Legge Regionale n° 53/85.
In particolare, tutte le aree individuate dal P.R.G. come "F" sono state perimetrare in comparti costituenti le unità minime di intervento finalizzate alla realizzazione dei servizi pubblici coerentemente alle previsioni dello strumento urbanistico generale con attuazione sia pubblica sia privata. Le proposte di intervento presentate all'Amm.ne Comunale da Enti pubblici o da soggetti privati, unitamente ai servizi individuati dall'ufficio come "standard urbanistico", costituiscono i subcomparti;
- Esplicazione tipologica e dimensionale delle opere di Urbanizzazione Secondaria e loro localizzazione all'interno delle maglie di compartimentazione e sub compartimentazione predette;
- Definizione dei parametri (raggi di influenza, dimensioni ecc.) degli ambiti entro cui ciascuna opera deve collocarsi;

- Verifica finale del rispetto degli standard urbanistici;
- Ritipizzazione e conferma delle aree tipizzate dal P.R.G. come F1-F2-F3-F4.

L'elaborazione dei dati sopra esposti ha consentito l'esatta individuazione dei servizi e delle relative aree di pertinenza.

Operativamente sono stati individuati no.160 comparti nell'ambito delle zone "F1" del P.R.G. così distinte: n° 66 in zona "F2"; n° 38 in zona "F"; n° 24 in zona "F1"; e n° 32 in zona "F4".

Dei suddetti comparti n° 39 risultano interessati dagli interventi proposti da Enti o da privati, ovvero da servizi di urbanizzazione secondaria elaborati dall'ufficio Tecnico Comunale, nei quali è stata operata una organizzazione urbanistico/funzionale di massima che ha comportato una ulteriore suddivisione dei predetti comparti in n° 121 sub comparti.

Nei comparti così tipizzati sono state inserite sia le proposte di intervento presentate da privati, coincidenti con i servizi necessari al quartiere specifico, sia quelle conformi alla tipizzazione di P.R.G.

Per quanto riguarda i sub comparti F2/9a e F2/114 ubicati nel quartiere Casale, gli stessi sono stati oggetto di specifici provvedimenti di integrazione del PRG da parte del Commissario ad acta nominato dal TAR Puglia Sezione di Lecce e approvati dalla Giunta Regionale e quindi aventi efficacia di Variante al PRG vigente.

Per quanto inerente le aree tipizzate dal vigente P.R.G. come Zona F1 "attrezzature urbane" e F4 "parchi urbani e rispetto assoluto", lo studio specifica che le subcompartimentazioni delle prime sono state interessate esclusivamente dagli interventi proposti dai privati, conformemente alla tipizzazione di piano; per le seconde (parchi urbani) la compartimentazione e subcompartimentazione è stata dettata dai criteri di salvaguardia ambientale finalizzata alla delimitazione delle aree interessate dai crinali e alvei dei canali nonché conformemente a quanto previsto dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio Beni Ambientali" all'epoca in corso di approvazione.

Nell'ambito delle subcompartimentazioni, fermo testando le tipizzazioni di P.R.G., sono state escluse, dalla verifica del rispetto dei minimi stan-

dard urbanistici, le aree interessate da manufatti edilizi non conformi alla destinazione di piano in quanto preesistenti all'adozione del piano ovvero oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94.

Per quanto detto, i comparti e sub comparti, così determinati e descritti negli elaborati dello S.P.S., rappresentano formalmente la ritipizzazione e conferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane, di quartiere e parchi urbani.

Quanto sopra viene meglio esplicitato nelle tabelle riassuntive, facenti parte integrante e sostanziale degli atti dello Studio.

Tutto ciò premesso nel prendere atto delle valutazioni operate in sede di analisi dei fabbisogni pregressi e correlati alla popolazione prevista dal PRG vigente, si ritengono condivisibili le riconferme delle aree destinate a servizi DM 1444/68 (artt. 3 e 4), con conseguente ritipizzazione delle stesse aree nei termini prospettati dallo studio in questione.

Resta inteso che in ordine alle aree oggetto di provvedimenti del Commissario ad acta (zone omogenee F2/9A e F2/114 si rinvia agli atti deliberativi specifici della Giunta Regionale.

Parimenti resta inteso che in ordine agli interventi autorizzati dall'A.C. ai sensi della L.R. 3/98 in questa sede non può operarsi alcuna valutazione, risultando peraltro genericamente i riferimenti alla stessa L.R. 3/98.

In ordine ai manufatti esclusi dalla riconferma come aree per servizi, per le motivazioni riconosciute dalla P.A., per detti manufatti è consentita solo la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia nonché interventi di recupero e consolidamento statico, senza aggiunta di volumetrie (art. 31 L.S. 457/78 e s.m.d.).

OSSERVAZIONI:

Come in precedenza rilevato, avverso lo S.P.S. in questione sono state prodotte n. 2 osservazioni da parte delle ditte Di COSTE Ernesto e DEL GIUDICE Teresa, in merito alle quali l'Amm.ne Com.le di Brindisi ha così controdedotto:

Osservazione DI COSTE Ernesto:

L'istante, in data 26-6-95 ha presentato un progetto per la realizzazione di un parcheggio, su vari

livelli oltre a civili abitazione annessa, da realizzarsi in località Canale Patri-Palmarini;

Il lotto è tipizzato dal P.R.G. vigente come F4 PARCHI URBANI E RISPETTO ASSOLUTO;

Detta tipizzazione di Piano viene reiterata dallo Studio Particolareggiato dei Servizi adottato da Consiglio Comunale con deliberazione n° 33 del 19-3-99, che conferma gli stessi vincoli di piano.

La particolare natura geo morfologica del sito ha dettato i criteri di salvaguardia ambientale finalizzata delimitazione delle aree interessate da crinali e alvei dei canali.

In linea con l'adottata Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio Beni Ambientali della Regione Puglia così come esplicitato negli atti dello S.P.S. stesso.

In particolare il canale Palmarini-Patri, limitrofo all'appezzamento di terreno dell'istante, è annoverato tra le "acque pubbliche" con D.M. 21-9-84, pubblicato sulla G.U. n° 265 del 26-9-84 e pertanto posto sotto tutela ambientale dalla legge 1497/39 e successive normative regionali.

In ragione di quanto sopra motivato l'Amm.ne Com.le rigetta l'osservazione.

Osservazione DEL GIUDICE Teresa

Nella fattispecie il lotto in questione è distinto dallo SPS come F2/32; il lotto, unitamente a quello limitrofo, è interessato da un servizio "standard" preesistente a2 (scuola materna Giovanni XXIII).

Come precedentemente specificato, tramite le analisi urbanistiche svolte dall'Amm.ne Comunale, è stata verificata sia l'attualità dei servizi esistenti sia il fabbisogno pregresso ai sensi del citato D.M. 1444/68 e L.R. Puglia 56/80; nella verifica delle strutture preesistenti si è analizzata la rispondenza a quanto normato con il D.M. 18-12-75, e riportato nelle tabelle della citata deliberazione della Giunta Regionale n° 6320/89.

In particolare, l'area sulla quale sorge la scuola materna è di circa mq. 2.797; detta scuola risulta costituita da n°6 sezioni e pertanto, secondo il citato D.M. 18-12-75 richiederebbe una superficie asservita pari a mq. 4.500.

Al fine di rispettare il citato DM l'Amm.ne Com.le ha operato la riconferma dello specifico vincolo sull'area in contestazione al fine di un futuro accorpamento alla struttura scolastica preesistente.

In merito alle citate osservazioni, questo settore Urbanistico, valutate le stesse ed attesi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle determinazioni Comunali di non ritiene di non accogliere, conformemente alle determinazioni Comunali, le osservazioni in ditta DEL GIUDICE Teresa e DI COSTE Ernesto in quanto riflettente ragioni di interesse privatistico e non finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico insito nello Studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini in questione.

Risulta notificato direttamente al Comitato Urbanistico Regionale l'atto di significazione e diffida da parte dello Studio Legale De Marco e dello Studio Legale Avv. G. Sinesi e Associati, in nome e per conto della s.r.l. PROMO CENTRO ITALIA.

In detto atto di significazione e diffida è evidenziata l'attività amministrativa del Comune di Brindisi, relativamente alla realizzazione di un ipermercato per effetto della variante urbanistica adottata secondo le procedure della L.R. 3/98 (all'epoca vigente), con delibere nn. 185/98 e 186/98 (come asserito nello stesso atto giudiziario), invocando per la struttura commerciale il requisito di interesse pubblico.

Successivamente risulta notificata l'Ordinanza del TAR Puglia - sede di Bari Sez. II n. 486/2002 con la quale, su istanza della Soc. Promo Centro Italia, è accolta l'istanza di sospensione di taluni provvedimenti comunali emanati ai fini della realizzazione della struttura commerciale in questione.

In relazione a quanto innanzi e per i profili di competenza, si ritiene di evidenziare che una struttura commerciale non rientra tra le opere qualificabili di pubblico interesse.

Per quanto riguarda le zone omogenee F1 destinate dalle NTA - art. 49 del PRG anche ad attrezzature commerciali di uso collettivo a livello regionale ed ultra comunale, si rileva che per le stesse deve farsi riferimento alla sopravvenuta legislazione nazionale e regionale recanti norme in materia di strutture commerciali (art. 4 lett. 5 D.Lgs. 114/98; L.r. n. 24 del 4/8/99); disposizioni normative già in vigore al momento dell'adozione dello S.P.S. in questione (delibera CC n. 33/99).

Tutto ciò premesso, questo ufficio ritiene che la variante relativa allo studio Particolareggiato dei Servizi Cittadini di cui alle delibere di C.C. n. 33/99 intesa come riproposizione, conformemente al

P.R.G. vigente, e riconferma delle aree da destinare ad attrezzature urbane di quartiere e parchi urbani, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le di Brindisi e in questa sede condivise.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario Istruttore
Dr. G. Carezza

Il Dirigente di Settore
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 176

Trani, (BA) - Variante al P.R.G. per tipizzazione area Di Pilato Giovanni. Delibera C.C. n. 129/1990. - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue,

“Con delibera C.C. n. 129 del 20/03/90 il Comune di Trani ha disposto, testualmente, di “tipizzare a zona intensiva l'area triangolare sita a Trani in Viale dei Platani a confine con le FF.SS. di proprietà Di Pilato Giovanni” (attualmente proprietà Minutilli - Petriani).

Le premesse e le motivazioni del provvedimento comunale, precisate nella relazione del Sindaco nella delibera, sono di seguito testualmente riportate:

“”Con osservazione 47 la Sig.ra Minutilli Nicoletta ed altri all'epoca proprietari dei terreni in via Istria, lamentarono tra l'altro la destinazione a verde attrezzato Scuola Elementare dei suoli in questione.

Il Consiglio Comunale controdedusse all'osservazione con delibera n. 29 del 1969 in un primo momento respingendola e successivamente accogliendola, argomentando che in considerazione della totale superficie prevista l'insediamento di

una scuola elementare nel quartiere Marechiaro ed in rapporto ai minimi inderogabili di legge in sede esecutiva si può stralciare la zona triangolare in confine alle ferrovie dello Stato.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con proprio decreto n. 3990 del 1971 in merito all'osservazione 47 stabilì che la stessa era da rinviare allo studio dei piani particolareggiati in conformità alle controdeduzioni comunali.

Si fa presente infine che con l'approvazione della variante al piano regolatore generale per la realizzazione della SS 16 Adriatica la previsione di insediamento della scuola elementare fu sostituita con la destinazione a verde parco.- avverso tale destinazione fu prodotta osservazione n. 20 del Sig. Minutilli Francesco, divenuto coerede dei suoli di che trattasi, riproponente l'istanza di tipizzazione delle aree in conformità del precedente ricorso avverso il piano regolatore generale; su tale osservazione il Consiglio Comunale controdedusse con provvedimento n. 11 del 1976 accogliendo l'osservazione e rinviandola a studi di piano particolareggiato.

Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto 730 del 1978, approvò la variante al piano regolatore generale innanzi citata, considerato che l'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia ed il Comitato Tecnico Amministrativo hanno concordato, in linea generale, con le determinazioni del Comune di Trani in merito alle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale.

In data 15/04/80 gli eredi Minutilli divenuti proprietari dei suoli di che trattasi presentarono un piano di lottizzazione, tendente a sopperire alla mancanza di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, con previsione di tipologia intensiva, similare alle zone edificabili circostanti.

Come già detto lo strumento urbanistico di iniziativa privata non può essere approvato per il contrasto con l'art. 14 della legge regionale n. 6179 ma si potrebbe procedere alla tipizzazione delle aree considerato che nulla viene detto in proposito con l'accoglimento delle osservazioni presentate.””

Detta delibera CC n. 129/90 veniva fatta oggetto di decisione negativa di controllo n. 24854 del 10/05/90 della SE.PRO.CO. di Bari, come di seguito motivata

“ ... Premesso che non è dato conoscere con certezza quale sia il vigente strumento urbanistico, si

rileva l'assoluta mancanza di qualsiasi parere, obbligatorio, sia del dirigente l'U.T.C., che della Commissione Edilizia Urbanistica, in ordine a quanto deliberato;

Ritenuto di annullare il provvedimento in esame per illegittimità derivante dalla violazione di legge ed eccesso di potere, in considerazione di quanto appresso specificato:

- 1) non trattasi di attuazione di alcuno strumento urbanistico, così come indicato dall'art. 18 della L.R. n. 56/80;
- 2) è violato l'art. 30 - 2° comma - della predetta L.R. n. 56/80, in quanto si è in presenza di mutamento di destinazione di zona;

Rilevato, altresì, che anche laddove si ponesse in essere uno strumento esecutivo di P.R.G., l'Ente deve rigorosamente attenersi alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, a quanto prescritto dagli artt. 19-20-21 e segg. della ripetuta L.R. n. 56/80;

Osservato, infine, che l'Ente medesimo, non avendo a tutt'oggi ottemperato all'obbligo dell'adozione ed approvazione di nuovo strumento urbanistico conforme alle prescrizioni di cui alla L.R. n. 56/80, non può neppure porre in essere alcun provvedimento attuativo di P.R.G., se non nei casi previsti dall'art. 55 - stessa L.R. n. 56/80.

A seguito di ricorso degli interessati, il TAR di Bari, Seconda Sezione, con sentenza n. 2025/99 depositata il 16/12/99 annullava la decisione negativa di controllo impugnata, fatti salvi i provvedimenti ulteriori dell'amministrazione comunale - in estrema sintesi, i motivi di diritto riconosciuti dal TAR possono così puntualizzarsi:

1. avvenuta caducazione del vincolo "di attesa" (rinvio al piano particolareggiato), ai sensi dell'art. 2 della L. 1187/68;
2. legittimità della variante Integrativa" del PRG, riguardante puntuale e specifica localizzazione non incidente sul dimensionamento complessivo ed in quanto rispettati i limiti di cui al DM 1444/68 (condizione nella specie inverata, puntualizza il TAR, secondo i chiarimenti forniti dall'UTC di Trani con nota prot. 24456 del 23/07/98, depositata in esecuzione dell'incombente istruttorio);

3. non assoggettamento della stessa variante al divieto di cui all'art. 55 della L.R. 56/80;
4. necessità, d'altro canto, dell'espletamento di tutte le successive fasi procedurali e dell'approvazione regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

Con nota prot. 10979 del 03/05/2000, pertanto, il Comune di Trani ha rimesso al S.U.R. la delibera CC n. 129/90, in uno alla citata sentenza TAR n. 2025/99, a stralci del previgente PRG approvato con D.M. n. 3990 del 10/08/71 e del nuovo PRG adottato con delib. Comm. ad acta n. 73 del 26/10/99 ed all'atto di diffida e costituzione in mora datato 17/03/2000, presentato al Comune dai Sigg. Minutilli-Petrignani, subentrati nella proprietà dei suoli in questione.

Con nota prot. 25378 del 26/07/2001 il Comune ha inoltre trasmesso documentazione attestante le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, senza osservazioni e/o opposizioni.

Direttamente al S.U.R. risultano inoltre pervenuti l'atto di diffida datato 17/10/2000 ed una ulteriore nota datata 14/11/01 di intervento nel procedimento, a firma dell'Avv. G. Serienga in nome e per conto dei Sigg. Minutilli - Petrignani, contenente le seguenti specificazioni.

“... nell'ottica di facilitare l'esame della pratica in oggetto e sollecitandone cortesemente la definizione, rammento che l'area di cui si discute è riportata in catasto al fg. 25/B, particelle nn. 109 e 110 (ex 161 e 162), che la stessa ricade in pieno tessuto edificato ed urbanizzato e presenta un'estensione di poco superiore a mq. 3700. Faccio inoltre presente che la sentenza in oggetto è ormai passata in giudicato e che gli interessati hanno presentato osservazioni al PRG in itinere, Infine, allego stralcio catastale e del piano regolatore vigente.”

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 18 del 07/11/2002, dalla quale risulta quanto segue.

Per i suoli in questione, come innanzi individuati ed oggetto di pronunciamento del T.A.R. (sentenza n. 2025/99), con il provvedimento in esame si propone la tipizzazione a “zona intensiva”, come da zone viciniori, con indice di fabbricabilità pari a mc/mq 7,00.

Tale tipizzazione proposta appare interessare complessivamente sia l’area già destinata a standards urbanistici, sia la viabilità del PRG

Stante quanto innanzi, sotto l’aspetto giuridico-amministrativo e di ammissibilità del provvedimento proposto, il S.U.R. ha ritenuto che va preso atto di quanto specificatamente stabilito nella fattispecie dal TAR Bari con la sentenza n. 2025/99, in precedenza sinteticamente riportato.

Va preso atto altresì delle considerazioni operate dallo stesso TAR, circa la sua natura Integrativa” del PRG e la sua puntuale e specifica localizzazione, non incidente sul dimensionamento complessivo, e circa il rispetto dei limiti di cui al DM n. 1444/68.

Per quanto attiene in particolare alla verifica degli standards per il quartiere Marechiaro, inoltre, il S. U. R. ha ritenuto che possa farsi, riferimento alla relazione redatta dall’UTC in data 27/05/91, aggiornata con nota UTC in data 20/06/98 (verifica operata per la vicenda “DI.LA. s.r.l.”: delib. CC n. 55 dell’11/01/90 e correlata decisione SE.PRO.CO. n. 15401/7133 del 21/03/90, già rimessa dal Comune di Trani al S.U.R. per altre vicende di ritipizzazioni), da cui risulta, tenuto conto delle cosiddette “tipizzazioni” (ivi compresi i suoli “Eredi Minutilli” di cui trattasi, indicati per mq. 3.050 complessivi), un’eccedenza cri mq. 2.631 di aree per standards.

Per quanto sopra, con la propria citata relazione istruttoria n. 18/2002 il S.U.R. ha espresso parere favorevole in ordine alla tipizzazione a “zona intensiva” dei suoli di che trattasi (particelle nn. 109 e 110, ex 161 e 162, del foglio 25/B, già di proprietà Di Pilato Giovanni ed attualmente Minutilli - Petri gnani), determinata dal Comune di Trani con delib. C.C. n. 129/90, con l’introduzione negli atti delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

- A. Stante le previsioni di viabilità della strumentazione urbanistica generale attualmente vigente (PRG approvato con D.M. n. 3990/1971 e Variante per la realizzazione della S.S. 16 approvata con delibere di G.R. n. 8406/1976 e n. 1037/1978), si riconfermano dette previsioni e di conseguenza la tipizzazione a “zona intensiva” viene limitata alle aree residue.
- B. In considerazione che trattasi di Comune con popolazione compresa tra 200.000 e 50.000 abitanti all’ultimo Censimento ISTAT 1991, si prescrive la riduzione dell’indice di fabbricabilità fondiaria a mc/mq 6,00, in riferimento alle disposizioni dell’art.71 punto 2 del DM n. 1444/68.
- C. Gli standards di pertinenza del futuro intervento edilizio dovranno essere assicurati in conformità, nei termini e con le modalità previste dal vigente PRG (art. 18 del Regolamento Edilizio).
- D. A norma dell’art. 49 del DPR 11/07/80 n. 753, si prescrive il limite di inedificabilità di trenta metri dalla zona di occupazione della più vicina rotaia.

Gli atti in questione sono stati successivamente rimessi al C.U.R. per il parere di competenza, che in merito, con atto n. 36/2002 assunto nell’adunanza del 05/12/2002, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 16 della L.r. 56/1980, facendo propria la citata relazione istruttoria del SUR n. 18 del 07/11/2002.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell’art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n.18 del 07/11/2002 e del parere C.U.R. n.36/2002 del 05/12/2002, la variante al P.R.G. per la tipizzazione a “zona intensiva” dei suoli di cui trattasi (particelle nn. 109 e 110, ex 161 e 162, del foglio 25/B, già di proprietà Di Pilato Giovanni ed attualmente Minutilli Petri gnani), determinata dal Comune di Trani con delib. C.C. n. 129/90, con l’introduzione negli atti delle limitazioni e prescrizioni in precedenza riportate.

Il Consiglio Comunale di Trani procederà, ai sensi dell’art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, all’adozione delle proprie determinazioni

in merito alle suddette limitazioni e prescrizioni introdotte d'Ufficio, con predisposizione inoltre di elaborati planimetrici adeguati, comprendenti stralci catastali e del PRG con il riporto della tipizzazione di cui al presente provvedimento.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L. R. n. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;
- Di APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del SUR n. 18 del 07/11/2002 e

del parere CUR n. 36/2002 del 05/12/2002, variante al P.R.G. per la tipizzazione a “zona intensiva” dei suoli di cui trattasi (particelle nn. 109 e 110, ex 161 e 162, del foglio 25/13, già di proprietà Di Pilato, Giovanni ed attualmente Minutilli - Petrignani), determinata dal Comune di Trani con delib. C.C. n. 129/90, con l'introduzione negli atti delle limitazioni e prescrizioni la precedenza riportate;

- il Consiglio Comunale di Trani procederà, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle suddette limitazioni e prescrizioni introdotte d'Ufficio, con predisposizione inoltre di elaborati planimetrici adeguati, comprendenti stralci catastali e del PRG con il riporto della tipizzazione di cui al presente provvedimento;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Trani.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 05/12/2002

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 11

PARERE N. 36/2002

Oggetto: TRANI (BA) - Var. PRG per ritipizzazione suolo già di proprietà Di Pilato G. ed attualmente Minutilli-Petrignani. Delib. C.C. n. 129/1990.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti

alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 18 del 07/11/2002;

UDITO il relatore (Ing. Bruno TODISCO);

**ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 18 del 07/11/2002.

Il Relatore
Ing. Bruno Todisco

Il Presidente
Ass. Enrico Santaniello

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale
BARI

Relazione n. 00018 del 7 novembre 2002

Oggetto: TRANI (BA) - Tipizzazione a zona intensiva dell'area sita in Viale dei Platani a confine con le FF.SS. di proprietà Di Pilato Giovanni. Delib. C.C. n. 129/90.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con delibera C.C. n. 129 del 20/03/90 il Comune di Trani ha disposto, testualmente, di "tipizzare a zona intensiva l'area triangolare sita a Trani in Viale dei Platani a confine con le FF. SS. di proprietà Di Pilato Giovanni" (attualmente proprietà Minutilli - Petriano).

Le premesse e le motivazioni del provvedimento

comunale, precisate nella relazione del Sindaco nella delibera, sono di seguito testualmente riportate:

"Con osservazione 47 la Sig.ra Minutilli Nicoletta ed altri all'epoca proprietari dei terreni in via Istria, lamentarono tra l'altro la destinazione a verde attrezzato Scuola Elementare dei suoli in questione.

Il Consiglio Comunale controdedusse all'osservazione con delibera n. 29 del 1969 in un primo momento respingendola e successivamente accogliendola, argomentando che in considerazione della totale superficie prevista l'insediamento di una scuola elementare nel quartiere Marechiaro ed in rapporto ai minimi inderogabili di legge in sede esecutiva si può stralciare la zona triangolare in confine alle ferrovie dello Stato.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con proprio decreto n. 3990 del 1971 in merito all'osservazione 47 stabilì che la stessa era da rinviare allo studio dei piani particolareggiati in conformità alle controdeduzioni comunali.

Si fa presente infine che con l'approvazione della variante al piano regolatore generale per la realizzazione della SS 16 Adriatica la previsione di insediamento della scuola elementare fu sostituita con la destinazione a verde parco; avverso tale destinazione fu prodotta osservazione n. 20 del Sig. Minutilli Francesco, divenuto coerede dei suoli di che trattasi, riproponente l'istanza di tipizzazione delle aree in conformità del precedente ricorso avverso il piano regolatore generale; su tale osservazione il Consiglio Comunale controdedusse con provvedimento n. 11 del 1976 accogliendo l'osservazione e rinviandola a studi di piano particolareggiato.

Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto 730 del 1978, approvò la variante al piano regolatore generale innanzi citata, considerato che l'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia ed il Comitato Tecnico Amministrativo hanno concordato, in linea generale, con le determinazioni del Comune di Trani in merito alle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale.

In data 15/04/80 gli eredi Minutilli divenuti proprietari dei suoli di che trattasi presentarono un piano di lottizzazione, tendente a sopperire alla mancanza di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, con previsione di tipologia intensiva, similare alle zone edificabili circostanti.

Come già detto lo strumento urbanistico di iniziativa privata non può essere approvato per il contrasto con l'art. 14 della legge regionale n. 6/79 ma si potrebbe procedere alla tipizzazione delle aree considerato che nulla viene detto in proposito con l'accoglimento delle osservazioni presentate.””

Detta delibera CC n. 129/90 veniva fatta oggetto di decisione negativa di controllo n. 24854 del 10/05/90 della SEPRO.CO. di Bari, come di seguito motivata.

“... Premesso che non è dato conoscere con certezza quale sia il vigente strumento urbanistico, si rileva l'assoluta mancanza di qualsiasi parere, obbligatorio, sia del dirigente l'U.T.C., che della Commissione Edilizia Urbanistica, in ordine a quanto deliberato;

Ritenuto di annullare il provvedimento in esame per illegittimità derivante dalla violazione di legge ed eccesso di potere, in considerazione di quanto appresso specificato:

- 1) non trattasi di attuazione di alcuno strumento urbanistico, così come indicato dall'art. 18 della L.R. n. 56/80;
- 2) è violato l'art. 30 - 2° comma - della predetta L.R. n. 56/80, in quanto si è in presenza di mutamento di destinazione di zona;

Rilevato, altresì, che anche laddove si ponesse in essere uno strumento esecutivo di P.R.G., l'Ente deve rigorosamente attenersi alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, a quanto prescritto dagli artt. 19-20-21 e segg. della ripetuta L. R. n. 56/80;

Osservato, infine, che l'Ente medesimo, non avendo a tutt'oggi ottemperato all'obbligo dell'adozione ed approvazione di nuovo strumento urbanistico conforme alle prescrizioni di cui alla L.R. n. 56/80, non può neppure porre in essere alcun provvedimento attuativo di P.R.G., se non nei casi previsti dall'art. 55 - stessa L.R. n. 56/80...”.

A seguito di ricorso degli interessati, il TAR di Bari, Seconda Sezione, con sentenza n. 2025/99 depositata il 16/12/99 annullava la decisione negativa di controllo impugnata, fatti salvi i provvedi-

menti ulteriori dell'amministrazione comunale; in estrema sintesi, i motivi di diritto riconosciuti dal TAR possono così puntualizzarsi:

1. avvenuta caducazione del vincolo “di attesa” (rinvia al piano particolareggiato), ai sensi dell'art. 2 della L. 1187/68;
2. legittimità della variante “integrativa” del PRG, riguardante puntuale e specifica localizzazione non incidente sul dimensionamento complessivo ed in quanto rispettati i limiti di cui al DM 1444/68 (condizione nella specie inverteva, puntualizza il TAR, secondo i chiarimenti forniti dall'UTC di Trani con nota prot. 24456 del 23/07/98, depositata in esecuzione dell'incombente istruttorio);
3. non assoggettamento della stessa variante al divieto di cui all'art. 55 della L.R. 56/80;
4. necessità, d'altro canto, dell'espletamento di tutte le successive fasi procedurali e del l'approvazione regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

Con nota prot. 10979 del 03/05/2000, pertanto, il Comune di Trani ha rimesso al Settore scrivente la delibera CC n. 129/90, in uno alla citata sentenza TAR n. 2025/99, a stralci del previgente PRG approvato con D.M. n. 3990 del 10/08/71 e del nuovo PRG adottato con delib. Comm. ad acta n. 73 del 26/10/99 ed all'atto di diffida e costituzione in mora datato 17/3/2000, presentato al Comune dai Sigg. Minutilli - Petrignani, subentrati nella proprietà dei suoli in questione.

Con nota prot. 25378 del 26/07/2001 il Comune ha inoltre trasmesso documentazione attestante le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, senza osservazioni e/o opposizioni.

Direttamente all'Ufficio scrivente risultano inoltre pervenuti l'atto di diffida datato 17/10/2000 ed una ulteriore nota datata 14/11/01 di intervento nel procedimento, a firma dell'Avv. G. Serlenga in nome e per conto dei Sigg. Minutilli - Petrignani, contenente le seguenti specificazioni:

“... nell'ottica di facilitare l'esame della pratica in oggetto e sollecitandone cortesemente la definizione, rammento che l'area di cui si discute è riportata in catasto al fg. 25/B, particelle nn. 109 e 110

(ex 161 e 162), che la stessa ricade in pieno tessuto edificato ed urbanizzato e presenta un'estensione di poco superiore a mq. 3700. Faccio inoltre presente che la sentenza in oggetto è ormai passata in giudicato e che gli interessati hanno presentato osservazioni al PRG in itinere. Infine, allego stralcio catastale e del piano regolatore vigente.””

Ciò premesso, per i suoli in questione, come innanzi individuati ed oggetto di pronunciamento del T.A.R. (sentenza n. 2025/99), con il provvedimento in esame si propone la tipizzazione a “zona intensiva”, come da zone viciniori, con indice CE fabbricabilità pari a mc/mq 7,00.

Tale tipizzazione proposta appare interessare complessivamente sia l'area già destinata a standards urbanistici, sia la viabilità del PRG.

Stante quanto innanzi, sotto l'aspetto giuridico-amministrativo e di ammissibilità del provvedimento proposto, va preso atto che quanto specificamente stabilito nella fattispecie dai TAR Bari con la sentenza n. 2025/99, in precedenza sinteticamente riportato.

Va preso atto altresì delle considerazioni operate dallo stesso TAR, circa la sua natura Integrativa” del PRG e la sua puntuale e specifica localizzazione, non incidente sul dimensionamento complessivo, e circa il rispetto dei limiti di cui al DM n. 1444/68.

Per quanto attiene in particolare alla verifica degli standards per il quartiere Marechiaro, inoltre, può farsi riferimento alla relazione redatta dall'UTC in data 27/05/91, aggiornata con nota UTC in data 20/06/98 (verifica operata per la vicenda ‘ULLA. s.r.l.’. delib. CC n. 55 dell'11/01/90 e correlata decisione SE.PRO.CO. n. 15401/7133 del 21/03/90, già rimessa dal Comune di Trani all'Ufficio scrivente per altre vicende di ritipizzazioni), da cui risulta, tenuto conto delle cosiddette “tipizzazioni” (ivi compresi i suoli “Eredi Minutilii” di cui trattasi, indicati per mq. 3.050 complessivi), un'eccezione di mq. 2.631 di aree per standards.

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole in ordine alla tipizzazione a “zona intensiva” dei suoli

di cui trattasi (particelle nn. 109 e 110, ex 161 e 162, del foglio 25113, già di proprietà Di Pilato Giovanni ed attualmente, Minutilii - Petrianni), determinata dal Comune di Trani con delib. C.C. n. 129/90, con l'introduzione delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

- A. Stante le previsioni di viabilità della strumentazione urbanistica generale attualmente vigente (PRG approvato con D.M. n. 3990/1971 e Variante per la realizzazione della SSA6 approvata con delibere di G.R. n. 8406/1976 n. 1037/1978), si riconfermano dette previsioni e di conseguenza la tipizzazione a “zona intensiva” viene limitata alle aree residue.
- B. In considerazione che trattasi di Comune con popolazione compresa tra 200.000 e 50.000 abitanti all'ultimo Censimento ISTAT 1991, si prescrive la riduzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria a mc/mq 6,00, in riferimento alle disposizioni dell'art. 71 punto 2 del DM n. 1444/68.
- C. Gli standards di pertinenza del futuro intervento edilizio dovranno essere assicurati in conformità, nei termini e con le modalità previste dal vigente PRG (art.18 del Regolamento Edilizio).
- D. A norma dell'art. 49 del DPR 11/07/80 n. 753, si prescrive il limite di inedificabilità di trenta metri dalla zona di occupazione della più vicina rotaia.

Il Consiglio Comunale di Trani procederà, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle suddette limitazioni e prescrizioni introdotte d'Ufficio, con predisposizione inoltre di elaborati planimetrici adeguati, comprendenti stralci catastali e del PRG con il riporto della tipizzazione di cui al presente provvedimento.

Si rimettono gli atti al CUR, per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.R. 56/80.

Bari, lì 7 novembre 2002

L'Istruttore
Geom. Emanuele Moretti

Il Dirigente S.U.R.
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 177

Comune di Ruvo di Puglia. Progetto di lottizzazione della zona B/6 estensiva turistica di completamento. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Benedetto Annunziata, Pasqua Di Bisceglie ed altri.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di RUVO Di PUGLIA (BA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame

e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione zona S/6 estensiva turistica di completamento DITTA: Benedetto Annunziata - Pasqua Di Bisceglie ed altri

Con nota acquisita al prot. N° 555/P del Settore Urbanistico Regionale in data 20/12/2001, il Comune di Ruvo di Puglia ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di lottizzazione della zona tipizzata B/6 dallo strumento urbanistico generale vigente.

La documentazione trasmessa, unitamente agli elaborati cartografici integrativi di cui al prot. N° 1175/P del 24/10/2002 è costituita dai seguenti elaborati:

- Lettera di trasmissione del Comune
- TAV. 1 Stralcio di P.R.G.
- TAV. 2 Rilievo planimetrico del lotto
- TAV. 3 Planimetria d'assieme comparto Q
- TAV 4 Distribuzione su catastale-tipo edilizio-piante e sezioni
- TAV 5 Particolari cisterna di accumulo
- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione geologica
- Relazione di verifica di compatibilità dell'intervento con il P.U.T.T./P. Documentazione fotografica

L'intervento in parola ricade in località "Madonna di Calendano" su aree individuate in catasto al FG.no54 pct. n° 84 - 86 - 196 dell'estensione complessiva di mq 12300.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:

Aree a standards	mq 553
Altezza massima	m 6,22
Numero dei piani	n. 2
Numero lotti	n. 9
Superficie coperta complessiva	mq 570,3
Volume complessivo	mc 3051
aree per strada condominiale	mq 264
area per strada pubblica	mq 77

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di RUVO DI PUGLIA con la richiesta di parere paesaggistico inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico

e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio individuando i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni trasformazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa ed in particolare dalla relazione paesaggistica si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documenta-

- zione trasmessa inoltre rappresenta quanto segue:
- Sistema geologico-geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;
 - Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
 - Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno dell'area stessa. Inoltre l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ovvero si presenta alquanto antropizzato ed urbanizzato. L'unica emergenza architettonica presente nell'ambito d'intervento ed individuata dal P.U.T.T./P. è rappresentata dalla chiesa di S. Maria di Calentano (soggetta a vincolo architettonico); detta emergenza risulta comunque distante oltre mt. 100 dall'area oggetto d'intervento.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche).

Si rappresenta che l'area d'intervento stante alle carte tematiche del P.U.T.T./P. risulta soggetta a vincolo faunistico "zona a gestione sociale "La Contessa".

Il P.U.T.T./P. all'art. 3.19.1 delle N.T.A. non include comunque nel novero delle cosiddette "aree protette "la predetta tipologia di vincolo faunistico ovvero il P.U.T.T./P. non individua direttamente per

l'area di che trattasi alcun indirizzo e/o direttiva di tutela né alcuna prescrizione di base.

Ciò stante non si rileva alcuna significativa interferenza tra la localizzazione dell'intervento proposto e le finalità di tutela della potenzialità faunistica dell'ambito interessato dall'intervento.

Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato a ridosso del tessuto edificato esistente del comune di RUVO Di PUGLIA e si presenta alquanto antropizzato (viabilità diffusa edificazione ecc.).

L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece, all'area oggetto d'intervento la stessa non risulta interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dal titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Pertanto, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto, alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale

e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare; pertanto l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso uso del territorio comunque ancora compatibile con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento e non già all’interno della specifica area d’intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti l’ambito interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico che comunque l’intervento in progetto comporta, poiché non interferisce con alcuna componente strutturante l’attuale assetto paesaggistico è da reputarsi compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell’ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta, che questa per la sua articolazione planovolumetrica risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell’attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano attualmente alquanto antropizzati ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l’intervento in progetto per le sue caratteristiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell’ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Tutto ciò premesso e considerato, in relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla

scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rifascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio agrario, comunque ancora presenti su l’area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l’impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature presenti sull’area oggetto d’intervento siano il più possibile preservate ed implementate mediante la messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie previste in progetto nonché nelle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità pubblica esistente). Quanto sopra al fine di mitigare l’impatto soprattutto visivo, delle opere in progetto e consentire nel contempo, sia la conservazione dell’attuale potenzialità faunistica delle aree interessate (attesa la presenza del vincolo faunistico “zona a gestione sociale” sulle aree oggetto di trasformazione) che lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate le eventuali aree con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale configurazione paesaggistica dei luoghi.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della

rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/98.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Benedetto Annunziata Pasqua Di Bisceglie ed altri “Piano di lottizzazione zona B/6 estensiva turistica di completamento” ricadente nel territorio del Comune di

RUVO Di PUGLIA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 178

Costruzione metanodotti convenzionalmente denominati: Derivazione per Fragagnano DN 250 - 75 bar; Diramazione per Carosino DN 200 - 75 bar; All.to al Comune di Fragagnano DN 200 - 75 bar ed All.to al Comune di Carosino DN 200 - 75 bar. Richiesta di attestazione di compatibilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T/P. Società richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile dell'Ufficio del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

- Si premette che l'art. 4.01 delle NTA del PUTT/P definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti.
- Per tali opere, qualora le stesse non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del D.P.C.M. 377/88, del D.P.C.M. 27.12.89 e loro successive modificazioni ed integrazioni), il PUTT/P prescrive che il relativo progetto sia integrato con uno studio di Impatto Paesaggistico

(art. 4.02) e sia sottoposto alla procedura di verifica di compatibilità paesaggistica (art. 5.04) finalizzata all'ottenimento dell'attestazione di compatibilità paesaggistica. La predetta attestazione di compatibilità paesaggistica i i termine perentorio di sessanta giorni, dalla Regione ed ha gli effetti, esplicitandoli, dal l'autorizzazione ai sensi del titolo II del D.Lvo n° 490/1999, se necessaria, di cui segue le procedure.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza munita del parere di merito.

Oggetto: Costruzione metanodotti convenzionalmente denominati;

Derivazione per Fragagnano DN 250 - 75 bar;

Diramazione per Carosino DN 200 - 75 bar;

All.to al Comune Di Fragagnano DN 200 - 75 bar ed All.to ai Comune di Carosino DN 200 - 75 bar.

Richiesta ai attestazione di compatibilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT/P

Società richiedente: SNAM RETE GAS sp.a.

- Con nota del 15/10/2001 di cui col prot. n° 469/P del 30.10.2001, la società SNAM RETE GAS S.p.A. in attuazione della convenzione fra la Regione Puglia e la SNAM del 31.05.1999 riguardante il progetto di completamento della metanizzazione della Regione Puglia, ha trasmesso a questo settore la documentazione scritto-grafica relativa al progetto del metanodotto di cui all'oggetto, al fine dell'acquisizione dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P.
- La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
 - Studio d'impatto Paesaggistico;
 - Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà con la quale si attesta la veridicità di quanto descritto nello studio d'impatto paesaggistico;
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Planimetria scala 1:10.000 con piani regolatori generali;
 - Fascia di servitù;
 - Verbale conferenza servizi del 15.05.2001 convo-

cata C/O il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia Bari.

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che questa consiste nella realizzazione di un metanodotto che interessa i territori dei comuni di Martina Franca, Taranto, Grottaglie, Fragagnano, Villa Castelli e Francavilla Fontana.

L'opera in progetto, che risulta progettata per il trasporto di gas naturale con densità 0,72 Kg/m in condizioni standards ad una pressione massima di esercizio di 75 bar, sarà costituita da due condotte, formate da tubi in acciaio collegati mediante saldature (linea) che rappresentano l'elemento principale del sistema di trasporto in progetto e da una serie d'impianti che, oltre a garantire l'operatività della struttura, realizzano l'intercettazione della condotta in accordo alla normativa vigente.

In particolare il progetto presentato prevede per quanto attiene alla linea:

- Condotte interrato della lunghezza complessiva di 22,539 Km (Derivazione per Fragagnano 19,2283 km, Diramazione per Carosino 3,256 km);

Per quanto attiene gli impianti di linea il progetto prevede:

- N° 1 punto d'intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.);
- N° 2 punti d'intercettazione per il sezionamento della linea in tronchi (PIL);
- N° 2 punti d'intercettazione con disgiungimento d'allacciamento (PIDA) che costituiscono gli all.ti ai comuni di Fragagnano e Carosino;

In corrispondenza degli attraversamenti (linee ferroviarie, viabilità etc.) la condotta verrà messa in opera in idonei tubi di protezione. La costruzione ed il mantenimento del metanodotto lascerà inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo dei fondi pur realizzando una servitù "non edificandi" per una fascia di asservimento di 27 metri dall'asse della condotta così dimensionata in funzione del diametro e della pressione di esercizio del metanodotto di che trattasi.

La condotta verrà interrata con una copertura non inferiore a 0.90 metri nei terreni sciolti e di 0.40 metri in presenza di substrato lapideo con eventuali lastre in c.a. di protezione. Appositi pilastri e car-

telli di segnalazione, individueranno il tracciato del gasdotto allo scopo di facilitare i periodici controlli da parte del personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione.

Il progetto presentato, così come si evince dallo studio d'impatto paesaggistico, prevede anche la realizzazione di opportune misure di ottimizzazione e di mitigazione dei potenziali impatti, rinvenienti dalla realizzazione dell'opera, sulla struttura paesistico-ambientale interessata dall'intervento.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il piano Urbanistico Territoriale Ternatico per il paesaggio (PUTT/P) si evidenzia quanto segue:

Il metanodotto di che trattasi interessa, solo per alcuni tratti, ambiti territoriali estesi classificati "B" di valore rilevante e ambiti classificati "C" di valore distinguibili, nonché ambiti classificati "D" di valore relativo.

Si specifica che i terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi, come in precedenza classificati, sono sottoposti a tutela diretta dal PUTT/P ovvero questi non possono essere oggetto di trasformazione senza che per gli stessi sia rilasciata l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P.

- Gli "indirizzi di tutela" per gli ambiti di valore rilevante "B" sono quelli di cui all'art. 2.02. 1.2 delle NTA del PUTT/P mentre le "direttive di tutela" sono quelle di cui all'art. 3.05 2.2 - 3.24.1 delle NTA del PUTT/P.
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibili "C" sono quelli di cui all'art. 2.02 1.3 delle NTA del PUTT/P mentre le "direttive di tutela" sono quelle di cui all'art. 3.05 2.3-3.3-4.2 delle NTA del PUTT/P.
- Gli "indirizzi di tutela" per gli ambiti di valore relativo "D" sono quelli di cui all'art. 2.02 1.4 delle NTA del PUTT/P mentre le "direttive di tutela" sono quelle di cui all'art. 3.05 2.4-3.3-4.2 delle NTA del PUTT/P.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (ambiti territoriali distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

Sistema geologico:

Le aree oggetto d'intervento non risultano inte-

ressate dalla presenza di elementi strutturali litologici e fossiliferi (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico.

Sistema geomorfologico

Le aree oggetto d'intervento non risultano interessate dalla presenza di emergenze morfologiche ovvero di siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine, coste marine e lacuali.

Solo in alcuni tratti il tracciato in progetto interessa aree con versanti e canali come identificati dalla cartografia relativa alla geomorfologia, del PUTT/P (territorio di Martina F., Crottaglie, Fragnano, Carosino).

Sistema idrogeologico

Le aree oggetto d'intervento non risultano interessate dalla presenza di emergenze idrogeologiche ovvero di siti con presenza di sorgenti, corsi d'acqua, foci, invasi.

Dalla documentazione trasmessa si rileva che alcuni tratti del metanodotto in progetto interessano aree soggette a vincolo idrogeologico. (territorio di Martina F. e Grottaglie).

Sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa

- Le aree oggetto d'intervento non risultano interessate dalla presenza di zone archeologiche e/o di segnalazioni archeologiche, di manufatti soggetti a vincolo architettonico e/o segnalazioni architettonica e/o tratturi.
- Le aree d'intervento interessano, sia pur parzialmente, aree caratterizzate dalla presenza di un paesaggio agrario di interesse storico culturale (organizzazione insediativa, tecniche di conduzione agricola) pur non interferendo con siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici) né con aree che costituiscono il contesto di riferimento usuale e formale dei centri storici.
- Attese le caratteristiche tipologiche delle opere oggetto d'intervento, che risultano completamente interrato e che prevedono il ripristino dello stato dei luoghi non si rilevano interferenze localizzative del tracciato in progetto con i punti panoramici e/o strade panoramiche ovvero con i siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del paesaggio.

Regime vincolistico preesistente all'entrata in vigore del PUTT/P

Per quanto attiene al regime vincolistico gravante sulle aree oggetto d'intervento, dalla documentazione presentata, si evidenzia che le aree interessate non risultano soggette a vincolo ex L. 1497/39, a decreti Galasso, Usi civici e vincolo archeologico.

- Una parte del tracciato della condotta risulta ricadente in aree soggette a vincolo idrogeologico (territori di Martina F. e Grottaglie)
- Lo studio di impatto paesaggistico presentato descrive, oltre che le caratteristiche tecniche delle opere in progetto, anche i prevedibili impatti indotti dalla realizzazione delle stesse sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio nonché individua, nel contempo, alcune misure di mitigazione e/o di ripristino evidenziano i risultati attesi per effetto delle opere di mitigazioni previste in progetto.

Lo studio presentato motiva l'ammissibilità dell'intervento ovvero la sua compatibilità paesistico-ambientale soprattutto in ragione delle caratteristiche tipologiche dell'intervento (condotte completamente interrato) e delle numerose misure di mitigazione e/o compensazioni previste in progetto finalizzate alla riduzione degli impatti.

Entrando nel merito della valutazione dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si rappresenta che le opere in progetto risultano interessare direttamente alcune aree caratterizzate dalla presenza di ambiti territoriali distinti (A.T.D.) dei sistemi c/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati nelle relative tavole tematiche del PUTT/P e definiti dal titolo III delle NTA del PUTT/P.

Più precisamente, con riferimento al sistema botanico-vegetazionale, il tracciato in progetto interessa direttamente alcune aree boscate posizionate sia nel territorio comunale di Martina F. che di Grottaglie. Si rappresenta altresì che il tracciato della condotta in progetto ricade all'interno dell'area annessa ad una compagine boschiva ubicata nel territorio comunale di Taranto.

Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modi-

ficazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di alcune emergenze botanico-vegetazionali (compagini boschive) che risulteranno pertanto direttamente e/o indirettamente interessate dalle opere in progetto. Nello studio presentato non si rileva comunque, in maniera alquanto esplicita, la dimostrazione dell'assoluta necessità e del preminente interesse pubblico delle opere in progetto né viene altresì dimostrata la giustezza, dal punto di vista paesaggistico, dell'allocazione del tracciato previsto ovvero in particolare non vengono esplicitate e valutate possibili soluzioni alternative di tracciato al fine di evitare di interessare direttamente gli ambiti territoriali distinti sopra menzionati (aree boscate).

Si rappresenta che nell'area di pertinenza delle compagini boschive comunque è consentita la realizzazione di infrastrutture interrato, quali quelle in specie, se posizionate con disposizione planimetrica del tracciato tale da non compromettere la vegetazione di pregio esistente. (punto 4.1 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Si rappresenta altresì che nell'area annessa delle compagini boschive è consentita la infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito anche con la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine di decompressione per gas (punto 4.2 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola pur interessando solo in una parte del tracciato, alcuni elementi paesaggistici strutturanti (aree boscate posizionate nel territorio comunale di Martina F. e Grottaglie), risulta in linea di massima ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto, soprattutto per le caratteristiche tipologiche le opere in progetto, che prevedono la realizzazione di condotte completamente interrato, non comportano complessivamente impatti irreversibili e quindi pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Quanto sopra anche in considerazione dell'interesse pubblico che le opere in progetto rivestono oltre che dei materiali e delle tecnologie utilizzate

nella fase di realizzazione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi (misure di mitigazione previste nello studio di impatto paesaggistico presentato).

Le opere in progetto non andranno in sintesi a modificare significativamente ed in maniera irreversibile le caratteristiche morfologiche e la stessa destinazione d'uso dei siti interessati producendo, conseguentemente, un'esito finale che, soprattutto alla luce degli interventi di mitigazione previsti, risulterà compatibile con i livelli di qualità paesaggistica perseguiti dal PUTT/P.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto di riferimento si ritiene necessario prescrivere le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dallo studio di impatto paesaggistico che dovranno in ogni caso essere eseguite:

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale, ed in particolare alle aree boscate ricadenti nel territorio del Comune di Martina Franca e Grottaglie: sia opportunamente verificata in sede di progettazione esecutiva la possibilità di procedere all'individuazione di un tracciato alternativo che non interessi direttamente le predette compagini boschive esistenti. Qualora la possibilità dell'individuazione di un tracciato alternativo sia motivatamente preclusa per ragioni di carattere tecnico l'attraversamento delle predette aree boscate dovrà comunque avvenire lungo sentieri esistenti e/o radure ovvero utilizzando aree prive di vegetazione naturale al fine di limitare al minimo indispensabile il danneggiamento della vegetazione naturale di pregio esistente.

- Nelle aree boscate i soggetti arborei di pregio oggetto di eventuale danneggiamento dovranno comunque essere successivamente reimpiantati nella stessa area d'intervento ovvero implementati mediante la messa a dimora di nuovi soggetti arborei c/o arbustivi della stessa flora presente in

loco da impiantarsi in misura doppia rispetto al numero dei soggetti arborei oggetto di danneggiamento.

- Nell'attraversamento delle aree boscate non si dovrà procedere alla realizzazione di alcuna pista di servizio c/o di altre opere complementari (aree di stoccaggio, accessi ecc) e la fascia di lavoro dovrà essere contenuta in termini dimensionali, al minimo indispensabile.
- Le piazzole di accatastamento delle tubazioni dovranno essere posizionate all'esterno dell'area di pertinenza delle compagini boschive ovvero in aree del tutto prive di vegetazione di pregio.
- Siano opportunamente attuate sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale c/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nello studio di impatto paesaggistico presentato. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.
- In sede di esecuzione dei lavori siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate c/o a gruppi di rilevante importanza per età dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico: siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito.
- Siano opportunamente realizzate, adottando tec-

niche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Con riferimento alle componenti storico-culturali: siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.).

In particolare con riferimento ai muri a secco, questi ultimi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 delle N.T.A. del PUTTIP fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale nonché degli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/98.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla società richiedente RETE GAS ITALIA S.P.A: per la “Costruzione metanodotti convenzionalmente denominati: Derivazione per Fragagnano DN 250 - 75 bar; Diramazione per Carosino DN 200 - 75 bar; All.to al Comune Di Fragagnano DN 200 - 75 bar ed All.to al Comune di Carosino DN 200 - 75 bar”, l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art.5.04 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessate dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 179

Caprarica (LE) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva. Delibera di C.C. n. 5 del 20.11.2002.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal

responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di CAPRARICA Di LECCE sfornito di strumentazione urbanistica di base (PF e/o PRG) con delibera di CC n. 44 del 22/09/1994 ha adottato il PRG adeguato alle disposizioni della l.r. n. 56/80.

Il PRG adottato dal Comune di CAPRARICA Di LECCE risulta composto dai seguenti elaborati-

- a) RELAZIONE,
- b) INQUADRAMENTO TERRITORIALE,
- c) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
- d) RILIEVO DELLA VIABILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO COMUNALE,
- e) RILIEVO DELL'USO E DEL SUOLO DEL TERRITORIO;
- f) RILIEVO Di ATTREZZATURE, SERVIZI ED ATTIVITA' ECONOMICHE;
- g) RILIEVO DELLE ABITAZIONI FISIOLGICAMENTE NON OCCUPATE;
- h) NORME TECNICHE Di ATTUAZIONE,
- i) ZONIZZAZIONE
- l) ZONIZZAZIONE;
- m) PRESCRIZIONI Di DETTAGLIQ
- n) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE;
- o) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CENTRO ABITATO;
- p) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CENTRO ABITATO;
- q) REGOLAMENTO EDILIZIO.

I suddetti elaborati e tavole grafiche del P.R.G. sono stati regolarmente pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi sono state presentate n. 17 osservazioni alle quali è stato controdedotto dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 21/01/1995.

Successivamente con nota in data 22.1.1997 furono trasmesse dal Comune, tra l'altro, gli elaborati dello STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE Di CAPRARICA costituiti da:

- TAV. G1 RELAZIONE GEOLOGICA
- TAV. G2 RILEVAMENTO GEOLOGICO
- TAV. G3 SEZIONI GEOLOGICHE

- TAV. G4 CARTA DELLO ISOPIEZE DELLE FALDE A E B
- TAV. G5 CARTA GEOLITOLOGICA A ORIENTAMENTO GEOTECNICO

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto, il quale con propria relazione - parere in data 21/03/2002 ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti "7.1" (vincoli territoriali); "7.2" (Settore Residenziale), "7.7" (Norme Tecniche di Attuazione), "7.8" (Regolamento Edilizio).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio comunale, il tutto con richiesta al Comune di CAPRARICA DI LECCE di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Per quanto attiene alle osservazioni, le stesse sono state esaminate e valutate dallo stesso Comitato Urbanistico ristretto come puntualmente riportato al punto "8" della predetta relazione - parere del 21/03/2002.

Con Delibera n. 1144 del 08/08/2002 la Giunta Regionale, sulla scorta della relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto datato 21/03/02, ha approvato il predetto Piano con prescrizioni e modifiche di cui ai punti "7.1", (vincoli territoriali); "7.2" (Settore Residenziale); "7.7" (Norme Tecniche di Attuazione); "7.8" (Regolamento Edilizio) della citata relazione- parere C.U.R. datata 21/03/2002.

In merito alle osservazioni dei cittadini, la Giunta Regionale ha confermato le valutazioni operate dallo stesso Comitato Urbanistico Ristretto come puntualmente riportato al punto "8" della predetta relazione-parere.

Con la stessa delibera n. 1144/02 la Giunta Regionale richiedeva al Comune a Caprarica in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate in merito all'approvazione del PRG apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16, 11° comma, della l.r. 56/80.

In relazione a quanto innanzi, il Comune di Caprarica con nota prot. n. 5719 del 21/11/2002 ha

trasmesso la delibera Consiliare n. 57 del 19/12/2002 con la quale ha adottato le proprie decisioni di recepimento in toto di tutte le prescrizioni e modifiche apportate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1144/02, puntualmente riportati nella citata relazione-parere del CUR datata 21/03/02.

Con successiva nota prot. n. 6158 del 19/12/02, il Comune di Caprarica ha trasmesso la delibera CC. n. 66 del 18/12/02 di presa d'atto degli elaborati del PRG conformati ed adeguati alla delibera di G.R. 1144/02, nonché i relativi elaborati sostitutivi degli originari del PRG adottati e precisamente:

- Tav. n. 8-P/2 Norme tecniche di attuazione;
- Tav. n. 10-P/4 Zonizzazione in scala 1:5.000;
- Tav. n. 11-P/5 Zonizzazione in scala 1:2.000;
- Tav. n. 12-P/6 Prescrizioni di dettaglio: comparti d'intervento unitario scala 1:2.000;
- Tav. n. 16-P/7 Regolamento edilizie.

Ciò premesso e sulla scorta delle decisioni di recepimento in toto, delle prescrizioni e modifiche introdotte con delibera di G.R. n. 1144/02, assunte dal Consiglio Comunale di Caprarica con la delibera n. 57/02 e tenendo conto della relazione parere del CUR. del 31/01/2002, si confermano per il PRG del Comune di Caprarica le prescrizioni di cui ai punti "7.1" (vincoli territoriali); "7.2" (Settore Residenziale); "7.7" (Norme Tecniche di Attuazione); "7.8" (Regolamento Edilizio) della citata relazione-parere.

In merito alle osservazioni dei cittadini, si confermano le valutazioni operate da Comitato Urbanistico Ristretto come puntualmente riportate ai punti "8" della predetta relazione parere.

Per quanto accertabile dalle planimetrie agli atti d'ufficio in scala 1:100.000 il territorio comunale di CAPRARICA non risulta interessato da Siti di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (Decreto del Ministro dell'Ambiente 314/2000).

Infine si è riscontrato che il territorio Comunale non risultano gravate da Uso Civico di cui alla legge 16.6.27 n. 1766 e del R.D. 26.2.1928 n. 332.

In merito alle tavole di adeguamento, alle prescrizioni e modifiche introdotte con delibera di G.R. 1144/02, allegate alla Delibera di C.C. n° 66/02 si precisa che le stesse valgono nei limiti e nei

termini degli adeguamenti operati restando valide a tutti gli effetti di legge gli elaborati allegati alla delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 22.09.94 regolarmente adottati e pubblicati, per quanto non oggetto di adeguamento alle citate prescrizioni e modifiche Regionali.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di approvare definitivamente il Piano Regolatore del Comune di CAPRARICA, con la riconferma dell'introduzione negli atti del PRG delle prescrizioni di cui alla delibera di GR. n. 1144/2002, come riportate ai punti 7.1, 7.2, 7.7 e 7.8 della relazione-parere del CUR datata 21/03/2002.

Per quanto attiene alle osservazioni al PRG vale quanto riportato al punto "8" della citata relazione-parere del CUR del 21/03/2002.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore sulla base della risultanza istruttoria come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, per le motivazioni espresse nella stessa relazione, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56 del 31/05/1990 il P.R.G. del Comune di CAPRARICA adottato con delibera del C.C. n. 44 del 22/09/1994 con l'introduzione negli atti e grafici delle prescrizioni di cui alla citata delibera di GR n. 1144/2002, come riportato ai punti 7.1, 7.2, 7.7 e 7.8 della relazione-parere del CUR datata 21/03/2002 parte integrante del citato provvedimento, della G.R.n. 1144/02, confermata conclusivamente con il presente provvedimento, che per economia espositiva qui si intendono integralmente trascritte;
- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, quanto già determinato con la delibera di GR. n. 1144/02, confermato conclusivamente nel presente provvedimento, e riportato al punto 6 della relazione parere del CUR datato 21/03/2002 che per economia espositiva qui si intende integralmente trascritto;
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico, la trasmissione al Comune a CAPRARICA del presente provvedimento, nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul BUR della Regione Puglia e sulla G.U.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 180

Alezio (Le) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva. Delibera di C.C. n. 67 del 19.12.2002.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTA-

NIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dai responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di ALEZIO munito di PF vigente con delibera di CC n. 22 del 10/06/1998 ha adottato il PRG adeguato alle disposizioni della l.r. n. 56/80.

Il PRG adottato dal Comune di ALEZIO risulta composto dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 Ambiti e interrelazioni comunali - rapp. 1:25.000
- TAV. 2 Analisi dello stato di fatto: uso del suolo - rapp. 1:5.000
- TAV. 3 Analisi dello stato di fatto.- vincoli esistenti sul territorio - rapp. 1:5.000
- TAV. 4 Analisi dello stato di fatto - analisi della maglia urbana, confronto dati - rapp. 1:5.000
- TAV. 5 Normativa Urbanistica Vigente: capacità residuali insediative - rapp. 1:5.000
- TAV. 6 Progetto di P.R.G.: Zonizzazione e Tabella Comparti d'intervento Unitario - rapp. 1:5.000
- TAV. 7 Progetto di P.R.G. - rapp. 1:2.000
- TAV. 8 Piano dei Servizi - rapp. 1:2.000
- allegato A) Schede di rilevazione degli edifici di valore storico e storico - testimoniale
- allegato B) Relazione
- allegato C) Norme Tecniche di Attuazione
- allegato D) Regolamento Edilizio Comunale
- allegato E) Stato di fatto- analisi della maglia urbana - Schede;

Oltre ai suddetti elaborati, fanno parte degli atti tecnici del progetto di PRG che i seguenti elaborati dello studio geologico - tecnico.

- TAV. 1 Carta geologica e morfologica - rapp. 1:5.000
- TAV. 2 Carta idrogeologica - rapp. 1:5.000
- TAV. 3 Carta delle permeabilità - rapp. 1:5.000
- TAV. 4 Carta delle potenzialità estrattive - rapp. 1:5.000
- TAV. 5 Carta delle aree soggette ad allagamenti - rapp. 1:5.000
- TAV. 6 Carta ad orientamento geotecnico - rapp. 1:5.000
- TAV. 7 Sezioni geologiche e idrogeologiche - rapp. 1:1.000 e 1:5.000
- TAV. 8 Carta dell'uso del suolo - rapp. 1:5.000
- allegato a) Relazione geologica
- allegato b) Prove penetrometriche dinamiche.

Il PRG è stato depositato presso la Segreteria Comunale dal giorno 26/06/98 per trenta giorni consecutivi; è stata effettuata la pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno in data 2/7/98.

A seguito della pubblicazione e deposito del PRG sono pervenute n° 37 osservazioni entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. n° 56/80 e n° 4 osservazioni al di fuori del termine suddetto come da certificazione comunale prot. 7667 del 31/8/99.

Con delibera di G.M. n° 262 del 09/12/98 fu affidato ai tecnici redattori del PRG l'incarico dell'esame e delle controdeduzioni alle osservazioni suddette.

In data 12/04/99 i progettisti del PRG consegnavano, in ordine alle controdeduzioni alle osservazioni, i seguenti elaborati:

- Allegato 1 - Esame delle osservazioni - Schede di valutazione
- Allegato 2 - Progetto di PRG - Osservazioni - Planimetrie in scala 1:2000.

Tali elaborati facevano parte integrante della delibera n° 47 del 30/07/99 con la quale il CC controdeduceva alle osservazioni, dando le proprie indicazioni e proposte da sottoporre alla decisione regionale.

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto, il quale con propria relazione - parere in data 31/01/2002 ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti "5.1" (cartografia e zonizzazione)"5.2" (Norme Tecniche di Attuazione); "5.3" (Regolamento Edilizio".

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale. il tutto con richiesta al Comune di ALEZIO di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Per quanto attiene alle osservazioni, le stesse sono state esaminate e valutate dallo stesso Comitato Urbanistico ristretto come puntualmente riportato al punto "6" della predetta relazione - parere del 31/01/2007.

Con Delibera n. 1143 del 08/08/2002 la Giunta Regionale, sulla scorta della relazione-parere del

Comitato Urbanistico Regionale Ristretto datato 31/01/02, ha approvato il predetto Piano con prescrizioni e modifiche, tendenti sostanzialmente e ricondurre le scelte urbanistiche comunali nell'ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto riportato in particolare ai punti "5.1" (cartografia e zonizzazione); "5.2" (Norme Tecniche di Attuazione); "5.3" (Regolamento Edilizio) del parere C.U.R. datato 31/01/2002.

In merito alle osservazioni dei cittadini, la Giunta Regionale ha confermato le valutazioni operate dallo stesso Comitato Urbanistico Ristretto come puntualmente riportato al punto "6" della predetta relazione parere.

Con la stessa delibera n. 1143/02 la Giunta Regionale richiedeva al Comune di Alezio in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate in merito all'approvazione del PRG apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16, 11° comma, della l.r. 56/80.

In relazione a quanto innanzi, il Comune di Alezio con delibera n. 67 del 19/12/2002 ha adottato le proprie decisioni di recepimento in toto di tutte le prescrizioni e modifiche apportate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1143/02 e puntualmente riportate nell'allegata relazione - parere del CUR datata 31/01/02.

Ciò premesso e sulla scorta delle decisioni di recepimento assunte dal Consiglio Comunale di Alezio con la delibera n. 67/02, in rapporto alle prescrizioni e modifiche introdotte con delibera di G.R. n. 1143/02, e tenendo conto della relazione parere del CUR. del 31/01/2002, si confermano per il PRG del Comune di Alezio le prescrizioni di cui ai punti "5.1" (cartografia e zonizzazione); "5.2" (Norme Tecniche di Attuazione); "5.3" (Regolamento Edilizio).

In merito alle osservazioni dei cittadini, si confermano le valutazioni operate dal Comitato Urbanistico Ristretto come puntualmente riportate al punto "6" della predetta relazione parere.

Per quanto accertabile dalle planimetrie agli atti d'ufficio in scala 1:100.000 il territorio comunale di ALEZIO non risulta interessato da Siti di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (Decreto del Ministro dell'Ambiente 3/4/2000),

Infine si è riscontrato che parte delle aree del ter-

ritorio Comunale non risultano gravate da Uso Civico di cui alla legge 16.6.27 n. 1766 e del R.D. 26.2.1928 n. 332.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di approvare definitivamente il Piano Regolatore del Comune di ALEZIO, con la riconferma dell'introduzione negli atti del PRG delle prescrizioni di cui alla delibera di GR. n. 1143/2002, come riportate ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della relazione-parere del CUR datata 31/01/2002.

Per quanto attiene alle osservazioni al PRG vale quanto riportato al punto "6" della citata relazione-parere del CUR del 31/01/2002.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - comma 4° - della l.r. 7/97, punto d).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED TEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base della risultanza istruttoria come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nel modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, per le motivazioni espresse nella stessa relazione, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56 del 31/05/1990 Il P.R.G. del Comune di ALEZIO adottato con delibera del C.C. n. 22 del 10/06/1998 con l'introduzione negli atti e grafici delle prescrizioni di cui alla citata delibera di GR n. 1143/2002, come riportato ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della relazione-parere del CUR datata 31/01/2002 parte integrante dello stesso provvedimento della G.R. n. 1143/02, confermate conclusivamente con il presente provvedimento, che per economia espositiva qui si intendono integralmente trascritte;
- Di CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, quanto già determinato con la delibera di GR. n. 1143/02 e riportato al punto 6 della relazione parere del CUR datata 31/01/2002 che per economia espositiva qui si intende integralmente trascritto;
- Di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico, la trasmissione al Comune di ALEZIO del presente provvedimento, nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul BUR della Regione Puglia e sulla G.U.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 181

Bari - Variante al P.R.G. per la tipizzazione a "Servizi della residenza" del complesso parrocchiale esistente del Carmelitani Scalzi, in corso B. Croce (zona B/3, maglia 39/A). Delibera C.C. n. 194/2001 - Approvazione.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto

del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTA-NIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bari, dotato di VGPR munita di declaratoria di conformità alla L.r. n. 56/80, con delibera di CC n. 194 del 02/08/2001 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della legge citata, la variante al PRG per la tipizzazione a “Servizi della residenza” del complesso parrocchiale esistente dei Carmelitani Scalzi, in Via B. Croce (zona B3, maglia 39/A).

Con lo stesso provvedimento, inoltre, il Comune ha revocato la precedente delibera di CC n. 692 del 22/03/82, avente ad oggetto l'adozione del piano particolareggiato di viabilità della maglia in questione, dando atto in riferimento alle disposizioni dell'art. 48 delle vigenti N.T.A. dell'esistenza di sufficiente viabilità nell'ambito della maglia.

I relativi elaborati progettuali, redatti dall'U.T.C. sono costituiti da Relazione e da Tavola Unica contenente stralci planimetrici vari.

Gli stessi elaborati sono stati pubblicati a norma di legge senza osservazioni e/o opposizioni, giusta certificazione U.T.C. del 27/08/2002.

Gli atti in argomento sono stati rimessi, ai sensi dell'art. 16 L.r. n. 56/80, con nota comunale prot. 18940 del 28/08/2002.

Il provvedimento comunale è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 20 del 09/12/2002, dalla quale risulta quanto segue,

La variante in esame riguarda le particelle catastali nn. 14-15-16 del foglio di mappa n. 114 per una superficie di circa mq. 1.482, corrispondenti all'area dell'esistente complesso parrocchiale dei Carmelitani Scalzi sito in Corso B. Croce, tipizzata nel vigente PRG come “Zona di completamento B/3” (art. 48 delle N.T.A.) e per la quale si propone la nuova destinazione a “Servizi della residenza” (art. 52 e segg. delle N.T.A.); viene ridisegnato inoltre il limite sud-est della maglia, in corrispondenza dello slargo in attacco tra Viale L. Sturzo e Viale della Repubblica.

Quanto innanzi viene determinato, giusto quanto riportato nel provvedimento comunale, ai fini dell'attualizzazione e dell'adeguamento all'effettivo stato dei luoghi delle previsioni originarie del PRG,

con incremento peraltro di aree a standards ex D.M. n. 1444/1968 per la residenza.

Stante le motivazioni tecnico-urbanistiche del provvedimento comunale di variante, innanzi richiamate, il S.U.R. con la propria relazione n. 20/2003 ha espresso parere favorevole all'approvazione.

Gli atti in questione sono stati successivamente rimessi al C.U.R. per il parere di competenza, che in merito ha espresso parere favorevole n. 5/2003 assunto nella seduta del 09/01/2003, facendo propria la citata relazione istruttoria del S.U.R. n. 20 del 09/12/2002.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 20 del 09/12/2002 e del parere C.U.R. n. 5/2003 del 09/01/2003, la variante al P.R.G. per la tipizzazione a “Servizi della residenza” del complesso parrocchiale esistente dei Carmelitani Scalzi, in Corso B. Croce (zona B/3, maglia 39/A), adottata dal Comune di Bari con delibera di C.C. n. 194 del 02/08/2001”.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° DELLA L.R. n. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nel modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del SUR n. 20 del 09/12/2002 e del parere CUR n. 5/2003) del 09/01/2003), la variante al P.R.G. per la tipizzazione a "Servizi della residenza" del complesso parrocchiale esistente dei Carmelitani Scalzi, in Corso B. Croce (zona B/3, maglia 39/A), adottata dal Comune di Bari con delibera di C.C. n. 194 del 02/08/2001;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Bari.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 09/01/2003

COMPONENTI N. 20

PRESENTI N. 11

PARERE N. 512003

Oggetto: BARI - Var. PRG per la tipizzazione a "Servizi della residenza" del complesso parrocchiale esistente dei Carmelitani Scalzi, in Corso B. Croce (zona B/3, maglia 39/A). Delib. C.C. n. 194/2001.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 -ottavo comma- della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 20 del 09/12/2002;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. 31/08/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 20 del 09/12/2002.

Il Relatore
Ing. Claudio Conversano

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale
BARI

Relazione n. 00020 del 9 dicembre 2002

Oggetto: BARI - Var. PRG per la tipizzazione a "Servizi della residenza" del complesso parrocchiale esistente dei Carmelitani Scali, in via B. Croce (zona B/3, maglia 39/A). Delib. CC n. 194/2001.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Comune di Bari, dotato di VGPR munita di declaratoria di conformità alla L.r. n. 56/80, con delibera di CC n. 194 del 02/08/2001 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della legge citata, la variante al PRG per la tipizzazione: a "Servizi della residenza" del complesso parrocchiale esistente dei Carmeli-

tani Scalzi, in Via B. Croce (zona B/3, maglia 39/A).

Con lo stesso provvedimento, inoltre, il Comune ha revocato la precedente delibera di CC n. 692 del 22/03/82, avente ad oggetto l'adozione del piano particolareggiato di viabilità della maglia in questione, dando atto - in riferimento alle disposizioni dell'art. 48 delle vigenti N.T.A. - dell'esistenza di sufficiente viabilità nell'ambito della maglia.

I relativi elaborati progettuali, redatti dall'U.T.C., sono costituiti da Relazione e da Tavola Unica contenente stralci planimetrici vari.

Gli stessi elaborati sono stati pubblicati a norma di legge senza osservazioni e/o opposizioni giusta certificazione U.T.C. del 27/08/2002.

Gli atti in argomento sono stati rimessi, per i provvedimenti regionali ex art. 16 L.r. n. 56/80, con nota comunale prot. 18940 del 28/08/2002.

La variante in esame riguarda le particelle catastali nn. 14-15-16 del foglio di mappa n. 114 per una superficie di circa mq. 1.482, corrispondenti all'area dell'esistente complesso parrocchiale dei Carmelitani Scalzi sito in Corso B. Croce, tipizzata nel vigente PRG come "Zona di completamento B/3 (art. 48 delle N.T.A.) e per la quale si propone la nuova destinazione a "Servizi della residenza" (art. 52 e segg. della N.T.A.); viene ridisegnato inoltre il limite sud-est della maglia, i corrispondenza dello slargo in attacco tra Viale L. Sturzo e Viale della Repubblica.

Quanto innanzi viene determinato, giusto quanto riportato nel provvedimento comunale, ai fini dell'attualizzazione e dell'adeguamento all'effettivo stato dei luoghi delle previsioni originarie del PRG, con incremento peraltro di aree a standards ex DM n. 1444/1968 per la residenza.

Premesso quanto sopra, stante le motivazioni tecnico-urbanistiche del provvedimento comunale di variante, innanzi richiamate, si esprime parere favorevole all'approvazione.

Si rimettono gli atti al CM per il parere di competenza ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980.

Bari, li 9 dicembre 2002

L'Istruttore
Geom. Emanuele Moretti

Il Dirigente S.U.R.
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 182

Monopoli (BA) - Adeguamento Piano Regolatore Generale vigente alla L.R. n. 56/1980 - Rinvio degli atti al Comune.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Con atto di C.C. n. 180 del 21/12/89, il Comune di Monopoli deliberava di dichiarare, sulla base di relazione redatta in data Aprile 1987 dall'ing. G. Pezzolla e di parere espresso dal Prof. Avv. D. Paparella, adeguato alle prescrizioni dell'art.51 della L.r. n. 56/1980 il proprio P.R.G. vigente (punto A del deliberato).

Con atto di C.C. n. 15 del 10/04/91, il Comune assumeva determinazioni in ordine alle osservazioni ed opposizioni presentate dai cittadini avverso la delib. C.C. n. 180/1989.

I predetti atti venivano rimessi rispettivamente con note comunali prot. 1050 del 11/01/91 e prot. 11386 del 06/05/91.

Con nota prot. 5110 del 27/06/95, a firma dell'Assessore all'Urbanistica pro-tempore, gli atti venivano rinviati all'Amm.ne Com.le per un complessivo riesame, giusti i rilievi di merito tecnico-amministrativo specificati nella stessa nota, non sussistendo le condizioni di legge per dichiarare la conformità del P.R.G. in questione alla L.r. n. 56/1980.

Con nota prot. 26448 del 12/10/2001 il Comune ha richiesto, sulla scorta del parere legale del proprio consulente Avv. S. Profeta, l'adozione - in merito ai sopra indicati atti deliberativi comunali - dei provvedimenti conclusivi regionali secondo le procedure di legge, sussistendo, ad avviso del citato legale, vizio di legittimità sotto il profilo della incompetenza relativa in ordine alla nota assessorile prot. 5110/1995, peraltro, va evidenziato che sia la nota comunale prot. 26448/2001, che il parere legale, non contengono alcuna controdeduzione o specificazione nel merito propriamente dei rilievi tecnico-amministrativi fatti presenti all'Amm.ne Com.le nel 1995.

Con ulteriore nota prot. 6902 del 15/03/2002, il Comune ha rimesso inoltre la delib. C.C. n. 4 del 11/01/2001, con la quale (testualmente), "...Ritenuto che quanto deliberato dal Consiglio Comunale (atto n. 180/89) in realtà contenga modifiche (vedi punti B-C1-C2-C3-D) non pertinenti alla verifica di adeguamento (punto A) che, quindi, non avrebbero essere dovute introdotte in quella sede, non fosse altro che per non incorrere in valutazioni negative da parte della Regione Puglia sull'intero provvedimento;...", conferma il contenuto della delib. C.C. n. 180/1989 limitatamente al punto A del dispositivo, richiedendo "... alla Regione Puglia la definitiva approvazione in ordine alla verifica di adeguamento del P.R.G. alla L.r. n. 56/1980, ritenendo esclusi i punti B-C1-C2-C3-D pur deliberati con l'atto consiliare n. 180/1989;...".

Con nota prot. 29901 in data 06/12/2002, infine, l'Amm.ne Com.le ha fatto pervenire una planimetria del territorio urbano avente ad oggetto "Determinazione degli standard (P.R.G. aggiornato su aerofotogrammetria)", in scala 1:4000.

Gli atti tecnico-amministrativi come innanzi adottati e trasmessi dal Comune di Monopoli sono stati sottoposti - ai sensi delle LL.rr. n. 24 del 04/07/94 e n. 8 del 28/01/98 - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, costituito con nota assessorile prot. n. 5981 del 20/06/2002.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 30/01/2003 e giuste sedute del 04/07/2002, del 22/10/2002 e del 30/01/2003, ha proposto il rinvio degli atti al Comune, ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, non ritenendo meritevole di approvazione l' "Adeguamento" in questione.

In particolare, con la suddetta Relazione-parere il Comitato Ristretto, prendendo preliminarmente atto delle determinazioni assunte dal Comune di Monopoli con la delibera di C.C. n. 4/2002, di conferma limitatamente del punto "A" della precedente delibera di C.C. n. 180/1989 e di annullamento di tutte le ulteriori determinazioni di cui alla stessa delibera di C.C. n. 180/1989, ha evidenziato che la verifica di conformità del P.R.G. alla L.r. n. 56/1980 va condotta con puntuale riferimento alle disposizioni degli articoli seguenti:

- a) art. 14 - P. R. G. - contenuti;
- b) art. 15 - P.R.G. - elaborati;
- c) art. 51 - Limitazioni delle previsioni insediative fino all'entrata in vigore dei piani territoriali.

Ciò stante, il Comitato Ristretto ha rilevato che né la delibera di CC. n. 180/1989, né la relazione dell'U.T.C. allegata, contengono elementi tali da indurre ad asserire che la vigente Variante Generale al P.R.G. sia conforme, per contenuti ed elaborati, agli artt. 14 e 15 della L.R. 56/80.

Con riferimento inoltre all'art. 51 della L.r. n. 56/1980, il Comitato Ristretto ha precisato che le verifiche richieste dallo stesso articolo nei vari settori (residenziali, produttivo, infrastrutturale) debbono effettuarsi con riferimento ad un arco temporale di 15 anni a partire dalla data dell'Adeguamento (anno 1987) - il tutto secondo la seguente metodologia.

- analisi delle dinamiche demografiche della popolazione, rilevabile dai dati censuari Istat e dai dati comunali, con conseguenti proiezioni e determinazioni dei fabbisogni pregressi ed emergenti riferiti all'arco temporale di 15 anni,
- raffronto degli eventuali fabbisogni, come sopra determinati, con le capacità residue dello strumento urbanistico generale vigente;
- determinazioni conseguenziali in ordine ad eventuali deficit e/o esuberi riscontrati.

Nel caso di specie, ha concluso il Comitato Ristretto, l'Adeguamento in questione non ha tenuto in alcun conto la metodologia innanzi prospettata rinveniente dalle richiamate disposizioni dell'art.51 della L.r. n. 56/1980, limitandosi semplicemente ad una lettura delle previsioni del P.R.G. vigente, di cui si dichiara ma non si dimostra la conformità alla citata L.r. n. 56/1980.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Ristretto con la Relazione-parere in data 30/01/2003 citata, qui in toto condivisa, propongo alla Giunta il rinvio degli atti dell' "Adeguamento" come sopra adottato al Comune di Monopoli, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, non risultando lo stesso meritevole di approvazione."'''

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO Di ENTRATA O DI SPESA NE’ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE’ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L’Assessore all’Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di **PRENDERE ATTO** della relazione dell’Assessore all’Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;
- Di **RINVIARE** di conseguenza al Comune di Monopoli, ai sensi dell’art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione in premessa, gli atti dell’ “Adeguamento” adottato con delibere di C.C. n. 180/1989, n. 15/1991 e n. 4/2002, non risultando lo stesso meritevole di approvazione, giusta Relazione-parere in data 30/01/2003 del Comitato Urbanistico Ristretto costituito ai sensi delle LL.rr. n. 24/94 e n. 8/98 (parte integrante del presente provvedimento);
- Di **DEMANDARE** al competente Assessorato all’Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monopoli per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D’Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Assessorato all’Urbanistica e Assetto del Territorio
Comitato Urbanistico Regionale
Comitato Ristretto PRG Monopoli (Ba)

Oggetto: Comune di Monopoli (BA) - Adeguamento P.R.G. vigente alla L.R. n. 56/1980

Il Comitato Urbanistico Regionale Ristretto (L.R. 4/7/94 n° 24)

Visti gli atti tecnico-amministrativi inerenti l’ “Adeguamento P.R.G. vigente alla L.R. n. 56/1980”, inviati per il parere di cui all’art. 16 della L. R. n° 56/80;

1. ASPETTI AMMINISTRATIVI

1.1 Atti preliminari e delibere di adozione

- Il Comune di Monopoli, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 56/80, con delibera consiliare n. 190/81 ha affidato all’ing. Giuseppe Genco l’incarico di adeguamento del PRG al dettato della intervenuta L.R. 56/80.
- Con delibera C.C. n. 67/85 provvedeva a revocare la delibera C.C. n. 190/81 e affidava l’incarico di adeguamento del PRG all’ing. Giuseppe Pezzolla, per gli aspetti tecnici, ed all’Avv. Francesco Paparella per gli aspetti amministrativi.
- Con delibera C.C. n. 19/86 fu approvata la “delibera d’interiff propedeutica ara redazione dell’adeguamento del PRG.
- Con atto di C.C. n. 180 del 21/12/89, il Comune di Monopoli deliberava di dichiarare, sulla base di relazione redatta in data Aprile 1987 dall’ing. G. Pezzolla e di parere espresso dal Prof Avv. D. Paparella, il proprio P.R.G. vigente (punto A del deliberato) adeguato alle prescrizioni dell’art. 51 della L.r. n. 56/1980.
- Con atto di C.C. n. 15 del 10/04/91, il comune assumeva determinazioni in ordine alle osservazioni ed opposizioni presentate dai cittadini avverso la delib. C.C. n. 180/1990.
- I predetti atti venivano rimessi all’Assessorato scrivente rispettivamente con note comunali prot. 1050 del 11/01/91 e prot. 11386 del 06/05/91.
- A seguito di copiosa corrispondenza, con nota prot. 5110 del 27/06/95, a firma dell’Assessore all’Urbanistica pro-tempore, gli atti venivano

rinvii all'Amm.ne Com.le per un complessivo riesame, giusti i rilievi di merito tecnico-amministrativo specificati nella stessa nota, non sussistendo le condizioni di legge per dichiarare la conformità del P.R.G. in questione alla L.r. n. 56/1980.

- Con nota prot. 26448 del 12/10/2001 il Comune ha richiesto, sulla scorta del parere del proprio consulente legale, l'adozione, in merito ai sopra indicati atti deliberativi comunali, dei provvedimenti conclusivi regionali secondo le procedure di legge sussistendo, ad avviso del citato legale, vizio di legittimità sotto il profilo della incompetenza relativa in ordine alla nota assessori le prot. 5110/1995; peraltro, va evidenziato che sia la nota comunale prot. 26448/2001, che il parere legale, non contengono alcuna controdeduzione o specificazione nel merito propriamente dei rilievi tecnico-amministrativi fatti presenti all'Amm.ne Com.le nel 1995.
- Con ulteriore nota prot. 6902 del 15/03/2002, il Comune ha rimesso infine la delib. C.C. n. 4 del 11/01/2002, con la quale (testualmente), "... Ritenuto che quanto deliberato del Consiglio Comunale (atto n. 180/89) in realtà contenga modifiche (vedi punti B-C1-C2-C3-D) non pertinenti alla verifica di adeguamento (punto A) che, quindi, non avrebbero essere dovute introdotte in quella sede, non fosse altro che per non incorrere in valutazioni negative da parte della Regione Puglia sull'intero provvedimento..." conferma il contenuto della delib. C.C. n. 180/1989 limitatamente al punto A del dispositivo, richiedendo alla Regione Puglia la definitiva approvazione in ordine alla verifica di adeguamento del P.R.G. alla L.R. n. 56/1980, ritenendo esclusi i punti B-C1-C2-C3-D pur deliberati con l'atto consiliare n. 180/1989;...".

Gli atti tecnici del progetto di Adeguamento del P.R.G. vigente alla L.R. n. 56/1980 risultano costituiti da un solo elaborato:

- RELAZIONE allegata alla delibera di C.C. 180 del 21.12.89.

1.2 Atti di pubblicazione

Il progetto di Adeguamento del P.R.G. vigente alla L.R. n. 56/1980 è stato depositato presso la segreteria comunale dal 9.02.90 al 30.03.90.

1.3 Delibera di esame delle osservazioni - determinazioni del C.C.

A seguito della pubblicazione e deposito del PRG sono state presentate al Comune n° 4 osservazioni entro il termine previsto quarto comma dell'art. 16 della L. R. n° 56/80; con delibera consiliare C.C. n. 15 del 10/04/91 il Consiglio Comunale ha controdedotto come qui di seguito riportato:

- A) Osservazioni presentate al Comune nei termini di legge
- 1) Gruppo Consiliare e Segretario PCI (respinta)
 - 2) De Bellis Vincenzo (respinta)
 - 3) De Meo Francesco (respinta)
 - 4) W.W.F. - Sez. di Monopoli (respinta)

Sono poi pervenute le seguenti osservazioni direttamente all'Assessorato Regionale all'Urbanistica:

- a) Galiano Giuseppe Avverso la delibera 180/90 di adozione
- b) Guarneri Nunzia Natalia - W.W.F. Avverso la delibera 180/90 di adozione Monopoli
- c) Guarneri Nunzia Natalia - W.W.F. Avverso la delibera 15/91 di controdeduzione alle osservazioni Monopoli

2 - CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI ADEGUAMENTO DEL PRG ALLA L.R. 56/80

Ciò premesso, e con riferimento ai contenuti della delibera di CC. n° 180/1989 si rappresenta quanto qui di seguito riportato.

Per quanto attiene alle "limitazioni delle previsioni insediative" di cui all'art. 51 L.R. 56/90 nella citata delibera CC. 180/89 si precisa che:

- a) La V.G. al P.R.G. vigente ha una validità per il periodo 1974-94 con una previsione complessiva di 15.500 abitanti; a fronte di tali previsioni nel periodo 1974-1987 si è avuto invece un incremento della popolazione di 4.200 nuovi abitanti.

Di conseguenza, si dà atto che la previsione di 11.300 abitanti (pari alla differenza tra il dimensionamento previsto ed i nuovi insediati) è più che sufficiente a confermare la iniziale previsione di P.R.G. stante il calo del tasso di natalità.

Si dà atto altresì che in relazione alla previsione della popolazione complessiva di 55.827 abitanti, prevista dalla V.G. del P.R.G. vigente (approvata nel 1977) le aree per gli standards urbanistici, ex D.M. 214/68 n° 1444, risultano dimensionate nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 3 dello stesso D.M.

- b) Per quanto verificato nel punto a) l'Amm. Comunale non ritiene necessario individuare nuovi fabbisogni insediativi di tipo residenziale; viceversa viene evidenziata la opportunità di individuare nuovi comprensori per le aree PEEP, stante il rapido esaurimento di quelle disponibili e la non sufficiente utilizzazione a tale scopo delle altre aree residenziali. Per quanto riguarda le zone artigianali si rileva la non sufficiente disponibilità per consentire nuovi insediamenti e pertanto l'Amm. Comunale evidenzia la necessità di un futuro reperimento.
- c) Per quanto attiene alla verifica della idoneità della localizzazione delle zone industriali, artigianali e commerciali, la relazione evidenzia che le zone produttive rispondono ampiamente ai requisiti richiesti dalla norma.
- d) Non si riscontra la necessità di ulteriori previsioni di insediamenti turistici rispetto a quanto previsto dal P.R.G. vigente. A tal proposito non risulta prodotta nessuna analisi, ma viene proposto lo sblocco delle zone alberghiere, prospicienti la costa, con la eliminazione della condizione imposta in sede di approvazione regionale della vigente V.G. P.R.G. che subordina l'utilizzazione di dette aree alla realizzazione del porto turistico.
- e) Per quanto riguarda la ricettività turistica all'aperto, vengono ribadite le determinazioni della G.R. e quindi del C.U.R. (parere 23/92 del 15/5/92) inerenti la variante al P.R.G. per l'individuazione di aree destinate a campeggi (delib. CC. n° 124/81, 271/83 e 276/88).
- f) Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'art. 51 lett. 9 si dà atto che le previsioni urbanistiche vigenti sono conformi al divieto di edi-

ficazione entro la fascia dei 300 mt. dal confine del demanio, fatto salvo quanto disposto dal 2° comma del punto f) (previsioni) vigenti e/o adottate alla data di entrata in vigore della L.R. 56/80).

- g) Per quanto attiene all'accorpamento dei terreni non confinanti per l'edificazione in zona agricola, nonché alla prescrizione circa la minima unità culturale, si rinvia all'apposita norma integrativa degli artt. 17 e 18 delle N.T.A., successivamente esplicitata nel corpo della delibera CC. n° 180/1989 e successivamente, con la delib. C.C. n. 4/2002, sostanzialmente revocata.
- h) Per quanto attiene ai punti h) dell'art. 51 della L. R. 56/80, nella relazione progettuale tale punto non viene trattato.
- i)-l) Per le aree boschive e non, sottoposte a vincoli di inedificabilità si precisa la osservanza della norma di edificare solo nelle radure. Nelle zone sottoposte al vincolo di cui alla Legge 30/12/23 n° 3267 si precisa che dovrà conseguirsi il N.O. dell'ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
- m) Si ritiene obbligatorio subordinare il rispetto del comparto di minimo intervento alla approvazione del P. di L. da parte dell'Organo deliberante, stante la non previsione sia nel P.R.G. vigente che nel P.P.A. A tal proposito il comparto di minimo intervento, così come stabilito dalla delibera di adozione n° 180 del 21/12/89, viene considerato quello di maglia urbanistica purché delimitata da viabilità prevista (o già esistente) dallo stesso P.R.G..
- n) Per quanto riguarda il punto n) dell'art. 51 non si ritiene necessaria effettuare alcuna innovazione normativa stante l'ampia urbanizzazione ed edificazione delle zone B previste nel P.R.G. vigente.
- o)-p) Si ritiene di demandare ad un separato atto amministrativo l'approvazione di nuove norme del Regolamento Edilizio quali la eliminazione delle barriere architettoniche e la composizione della C.E.C.

Inoltre non ravvisandosi nel territorio di Monopoli la presenza di insediamenti abusivi aventi caratteri di continuità così come prescritto dalla L.R. 26/85, non si ritiene di adottare la variante di recupero di detti insediamenti in ottemperanza all'art. 29 della L.S. 47 del 28/2/85.

Infine con la delibera di CC. n° 189/1989 risultano proposte: norme integrative agli artt 17 e 18 delle N.T.A. riguardanti rispettivamente la zona 9 - rurale A e la zona 10 - rurale B; norme sostitutive dell'art. 25 delle N.T.A. riguardanti le "Aree Vincolate"; norme integrative dell'art. 20 delle N.T.A. riguardanti la zona artigianale.

L'Amm.ne Comunale di Monopoli nel richiedere, con propria delibera di C.C. n. 4/2002, l'approvazione della proposta variante di adeguamento del proprio PRG alla L.R. 56/80 nei modi rituali limitatamente al punto "A" dell'elaborato unico, chiede contestualmente di escluderne i punti "B" - "C1" - "C2" - "C3" e "D".

3 - TUTTO CIO' PREMESSO

Entrando nel merito degli atti si rileva quanto segue.

Preliminarmente si prende atto delle determinazioni del C.C. di cui alla delibera n. 4/2002 di conferma limitatamente del punto "A" della delib. C.C. n. 180/1989, mentre si ritengono annullate tutte le ulteriori determinazioni assunte con la stessa citata delib. C.C. n. 180/1989.

Si evidenzia che la verifica di conformità di P.R.G. alla L.R. 56/80 va condotta con puntuale riferimento alle disposizioni degli- articoli:

- a) 14 - P.R. G. - contenuti;
- b) 15 - P.R.G. - elaborati;
- c) 51 - Limitazioni delle previsioni insediative fino all'entrata in vigore di Piani territoriali.

Ciò stante, si rileva in primis che né la delibera CC. n° 180/1989 né la relazione dell'U.T.C. contengono elementi tali da indurre ad asserire che la vigente Variante Generale al P.R.G. sia conforme, per contenuti ed elaborati, agli artt. 14 e 15 della L.R. 56/80.

Con riferimento inoltre all'art. 51 della L.R. 56/80, va precisato che le verifiche richieste dallo

stesso articolo nei vari settori (residenziali, produttivo, infrastrutturale) debbono effettuarsi con riferimento ad un arco temporale di 15 anni a partire dalla data dell'adeguamento in questione (anno 1987); il tutto secondo la seguente metodologia:

- analisi delle dinamiche demografiche della popolazione, rilevabile, dai dati censuari Istat e dai dati Comunali conseguenti proiezioni e determinazioni dei fabbisogni pregressi ed emergenti riferiti all'arco temporale di 15 anni;
- raffronto degli eventuali fabbisogni, come sopra determinati, con le capacità residue dello strumento urbanistico generale vigente;
- determinazioni consequenziali in ordine ad eventuali deficit e/o esuberanti riscontrati.

Nel caso di specie l'adeguamento in questione non ha tenuto in alcun conto la metodologia innanzi prospettata, rinveniente dalle stesse disposizioni dell'art. 51 della L.R. 56/80, limitandosi semplicemente ad una lettura delle previsioni. del P.R.G. vigente di cui si dichiara ma non si dimostra la conformità alla stessa L.R. 56/80.

Tutto ciò premesso ed in relazione a quanto innanzi prospettato ad oggi si propone, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, il rinvio degli atti al Comune.

Bari, li 30/01/2003

I COMPONENTI PRESENTI:

Ing. Claudio CONVERSANO (Relatore)

Arch. Massimo EVANGELISTA

Ing. Vito Antonio GIANGRECO (Presidente della seduta)

Ing. Nicola GIORDANO

IL SEGRETARIO
Geom.. Emanuele MORETTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 183

Adelfia (BA) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue,

“”Con delibere di C.C. n. 2 del 12/02/98 e n. 31 del 31/05/99 il Comune di Adelfia ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio.

Con delibera n. 1145 del 08/08/2002 la Giunta Regionale, sulla scorta della relazione-parere in data 16/05/2002 del Comitato Urbanistico Ristretto costituito al sensi delle LL.rr. n. 24/1994 e n. 8/1998, ha approvato detto P.R.G., con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche specificate ai punti da 3.1 a 3.8 della citata relazione-parere, tese a ricondurre la pianificazione urbanistica adottata in sede comunale nell'ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia, e di seguito riportate:

1. Con riferimento all'ipotesi di spostamento in nuova sede del tracciato ferroviario, si ritiene detta ipotesi inaccoglibile non risultando peraltro acquisita la preventiva e obbligatoria intesa con la società interessata "Ferrovie del Sud EsC; le relative aree di sedime vengono riclassificati come "aree a vincolo idrogeologico e di interesse ambientale" (art. 28 N.T.A.).
2. La previsione di realizzazione in nuova sede stradale della cosiddetta "Variante SS. 98", viene stralciata, in uno ai n. 2 tronchi perpendicolari di viabilità e svincoli di collegamento con il sistema della viabilità urbana, in quanto allo stato attuale trattasi di mera ipotesi di viabilità; le relative aree di sedime vengono riclassificate come "zona per attività primarie di tipo E1" (art. 16 N.T.A.) e, limitatamente al tratti di attraversamento delle lame, come "aree a vincolo idrogeologico e di interesse ambientale" (art. 28 N.T.A.).
3. Con riferimento al rilevato sovradimensionamento del settore residenziale, lo stesso va ricondotto nei limiti già indicati, mediante la riduzione con criterio di omogeneità dell'indice di fabbricabilità territoriale delle zone di espansione residenziale di nuovo impianto "C2", considerando inoltre che in fase di attuazione degli interventi occorrerà necessariamente tenere in

debito conto le risultanze della relazione geologica allegata al P.R.G., come rilevato nella relazione-parere.

4. Va recepito nel P.R.G. il parere della Soprintendenza Archeologica di Taranto, note prot. 15088 del 06/07/98 e prot. 28000 del 09/12/99, con particolare riferimento al vincolo riguardante la zona archeologica in Contrada Tesoro.
5. Per quanto attiene al vincolo di rispetto cimiteriale, ridotto nel presente P.R.G. a ml. 100 dalla recinzione, nella fase delle controdeduzioni occorrerà espletare da parte dell'Amm.ne Com.le la specifica procedura finalizzata all'approvazione degli organi competenti della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 338 R.D. n. 1265 del 27/07/34 (Testo Unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche ed integrazioni.
6. In ordine alle zone omogenee di tipo "D", per quanto riferito in merito all'ampliamento proposto, per il quale non risulta operata alcuna verifica del dimensionamento in base alle potenzialità ed alle esigenze pregresse ed emergenti del settore produttivo nel solo ambito comunale, a norma di quanto disposto dal l'art. 51 /punto "c" della L.r. n. 56/1980 e dai "Criteri" approvati con delibera di G.R. n. 6320/1989 (dimensionamento da commisurare alla popolazione attiva, alla ripartizione degli addetti per ramo di attività economica e posizione professionale, alle unità locali produttive ecc.), si stralcia detto ampliamento, restando riconfermate in merito unicamente le zone "D" già previste in base alla strumentazione urbanistica previgente; le relative aree di sedime vengono riclassificate come "zona per attività primarie di tipo EV (art. 16 N.T.A.).
7. In ordine alle zone omogenee di tipo "A.T. - attività terziarie", per quanto rilevato nella Relazione-parere, circa anche la mancanza di verifiche puntuali del loro dimensionamento, a norma dell'art. 51 /punto "c" della L.r. n. 56/1980 e del "Criteri" approvati con delibera di G.R. n. 6320/1989, si stralciano le stesse previsioni, restando riconfermate in merito unicamente le disposizioni normative dell'art. 20 delle N.T.A., che consentono nell'ambito delle zone residenziali del P.R.G. le attività a carattere terziario ivi specificate ("negozi ed esercizi

pubblici, studi professionali, artigianato di servizio non molesto, istituti privati di istruzione, cliniche private, alberghi, ambienti per la cultura, lo svago e simili"); le relative aree di sedime vengono riclassificate come "zona per attività primarie di tipo E1" (art. 16 N.T.A.).

Con riferimento inoltre al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., il Comitato Ristretto ha determinato l'introduzione di rettifiche e integrazioni (precisate al punto 3.8 della relazione-parere), tese a ricondurre detto testo proposto nell'ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia, ed afferenti specificatamente ai seguenti articoli- 6 (punti 6.13 e 6.14), 11 (punto c), 15 (zone E), 16 (zone E1), 18 (zone D), 19 (zone terziarie), 24 (zone C1), 25 (zone C2).

Con riferimento infine alle osservazioni dei cittadini (n. 11 presentate al Comune e controdedotte con delibera di C.C. n. 31/1999; n. 4 pervenute direttamente all'Assessorato), il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse (punto 3.9 della relazione-parere) ha assunto -in estrema sintesi- le seguenti determinazioni:

- Osservazioni respinte: 1-2; 6; 7; 8; 11;
- Osservazioni accolte, nei limiti e nei termini specificati, 3; 4 (limitatamente al punto "e"); 5 (limitatamente ai punti "g", "h", "1"); 9; 10.
- Osservazioni presentate direttamente: respinte in quanto irrituali e tardive.

Il tutto è stato sottoposto all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, 11° comma, della L.r. n. 56/80.

Con delibera di C.C. n. 51 del 09/12/2002, rimessa con nota prot. 18651 del 20/12/2002, il Comune di Adelfia ha adottato le proprie decisioni e controdeduzioni in ordine alle prescrizioni e modifiche regionali, assumendo nello specifico le seguenti (testuali) determinazioni

- Prescrizione di cui al punto 1 innanzi riportato:

"Il Consiglio condivide ed approva la prescrizione."

- Prescrizione di cui al punto 2 innanzi riportato:

"Il Consiglio condivide ed approva la prescrizione."

- Prescrizione di cui al punto 3 innanzi riportato:

"Il Consiglio condivide ed approva le prescrizioni. In adempimento abbatte l'indice di fabbricabilità delle zone C2 di espansione urbana a mc/mq. 0,77, tenuto conto dei rilievi formulati dal C.U.R. in dettaglio riportati nella relazione-parere, con la seguente formula

Fabbisogno residuo in volume mc. 919.000

Capacità insediative, residenziali,

superficie mq. 1.188.450

Indice di fabbricabilità territoriale:

mc. 919.0001 mq. 1.188.450 = mc/mq. 0,77

In fase di attuazione degli interventi si terranno in debito conto le risultanze della relazione geologica allegata al P.R.G."

- Prescrizione di cui al punto 4 innanzi riportato:

"Il Consiglio condivide ed approva la prescrizione."

- Prescrizione di cui al punto 5 innanzi riportato:

"Il Consiglio condivide ed approva la prescrizione, dando atto della eseguita procedura di approvazione della riduzione della fascia di rispetto ai sensi dell'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27/07/34 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine si dà atto dell'acquisito parere favorevole della competente A.S.L. BA/4 U.O.T. di Adelfia, servizi di igiene e sanità pubblica, espresso con nota n. 765 del 19/11/02, acquisito al protocollo generale del Comune in data 26/11/02 n. 17382.

Il Consiglio Comunale, per quanto attiene al vincolo di rispetto cimiteriale, ridotto nel presente P.R.G. a ml. 100 dalla recinzione, condivide ed approva."

- Prescrizione di cui al punto 6 innanzi riportato:

"Il Consiglio condivide ed approva la prescrizione, non risultando operata alcuna verifica del dimensionamento."

- Prescrizione di cui al punto 7 innanzi riportato:

"Il Consiglio condivide ed approva la prescrizione."

- Prescrizioni afferenti alle Norme Tecniche di Attuazione:

“Il Consiglio condivide ed approva le integrazioni e rettifiche prescritte.

- Decisioni afferenti alle Osservazioni dei cittadini:

“Il Consiglio condivide ed approva le determinazioni prescritte.”

Con la stessa delibera di C.C. n. 51/2002, inoltre, l'Amm.ne Com.le ha assunto le seguenti ulteriori determinazioni a carattere programmatico:

- (punto 2 del deliberato:) “Il Settore tecnico comunale provvederà ad adeguare il P.R.G. alle prescrizioni e modifiche approvate con la delibera di G.R. n. 1145 del 08/08/2002, come sopra controdedotte, con la produzione dei grafici e dei testi coordinati degli allegati “Norme tecniche di attuazione” e “Regolamento edilizia”, sulla base delle seguenti sopraindicate prescrizioni e modifiche di cui ai punti:

3.10 - stralcio variante SS 96

3.01 - spostamento sede tracciato ferroviario

3.06 - stralcio zona D

3.07 - stralcio zone A.T.

3.08 - norme tecniche di attuazione

3.09 - osservazioni, limitatamente alla n. 10, aspetto d) - modifiche ed integrazioni al R.E.”

- (punto 3 del deliberato:) “Assumere impegno formale di rivisitare il P.R.G., con particolare riferimento alle zone “D” stralciate, alle zone a parcheggio all'interno delle zone B/1, alla luce della nuova legge urbanistica regionale (P.U.G.), conferendo sin d'ora incarico al Responsabile del Settore assetto del territorio di provvedere, con ogni sollecitudine, alla istruttoria finalizzata al compimento del procedimento. “

Premesso quanto sopra, nel merito specifico delle determinazioni e controdeduzioni assunte dal Comune di Adelfia con la delibera di C.C. n. 51 del 09/12/2002, si rileva e si rappresenta quanto segue:

• Prescrizioni di cui ai punti 1; 2; 4; 6; 7; N.T.A.:
Decisioni afferenti alle Osservazioni dei cittadini.

Va preso atto delle determinazioni di accogli-

mento delle prescrizioni e decisioni regionali, assunte con la delibera di C.C. n. 51/2002.

• Prescrizioni di cui al punto 3 (sovradimensionamento del settore residenziale).

Occorre evidenziare che l'abbattimento dell'indice di fabbricabilità territoriale delle zone omogenee di espansione residenziale di tipo TT (da 0,85 a 0,77 mc/mq.), determinato con la delibera di C.C. n. 51/2002, fa riferimento unicamente a quanto rappresentato al punto “d” della relazione-parere del Comitato Ristretto e non tiene conto invece dei rilievi di cui ai punti “a”, “b” e “c” (pag. 9), né viene fornito - nella presente fase delle controdeduzioni comunali alcun elemento finalizzato al superamento degli stessi rilievi.

Ciò stante, fermo restando, per quanto riguarda i dati oggetto dei rilievi di cui ai punti “a” e “b” sopra richiamati, che trattasi di mere stime ed ipotesi di lavoro formulate dai redattori del P.R.G. e come tali in questa sede considerati, risulta necessaria una ulteriore riduzione dell'indice di fabbricabilità territoriale delle zone “C2”, per l'adeguamento ai rilievi di cui al punto “c” (pag. 9) della relazione-parere del Comitato Ristretto e segnatamente al fini del contenimento del fabbisogno residuo finale entro il limite indicato di 8.522 stanze, nei termini puntuali che seguono:

fabbisogno residenziale in volume =	mc. 852.200
superficie territoriale zone C2 previste dal P.R.G.	mq. 1.188.450
i.f.t. risultante (mc. 852.200/	
mq. 1.188.450) =	mc/mq. 0,717.

• Prescrizioni di cui al punto 5 (vincolo di rispetto cimiteriale).

Va preso atto di quanto rappresentato in merito con la delibera di C.C. n. 51/2002, circa in particolare l'avvenuto espletamento della procedura di cui all'art. 338 R.D. n. 1265 del 24/07/34 e s.m.i. ed acquisizione del parere favorevole della competente A.U.S.L. BA/4 - U.O.T. di Adelfia, nota prot. 765 del 19/11/02 rimessa in atti; occorre in ogni caso il recepimento delle condizioni espresse nella citata nota A.U.S.L. prot. 765 del 19/11/02.

Peraltro, resta la necessità dell'adeguamento complessivo, cartografico e normativo, degli elaborati del P.R.G. alle prescrizioni della delibera di

G.R. n. 1145/2001, come in precedenza recepite dall'Amm.ne Com.le ed esaustivamente definite con il presente provvedimento, adeguamento rinviato dall'Amm.ne stessa a fase successiva (punto 2 della delibera di C.C. n. 51/2002).

Per quanto riguarda, inoltre, il punto 3 della delibera di C.C. n. 51/2002, si rileva che trattasi di impegno programmatico dell'Amm.ne Com.le, non interferente con il presente provvedimento.

Infine, come già rappresentato con la delibera di G. R. n. 1145/2001, si precisa che -nei limiti accertabili d'Ufficio: il territorio del Comune di Adelfia non risulta interessato (per quanto è possibile riscontrare dagli elaborati del P.U.T.T. regionale del paesaggio, approvato con delib. di G.R. n. 1748 del 15/12/2000) da suoli sottoposti ai citati "usi civici", né ricomprende "S.I.C." o "Z.P.S." di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente.

Tutto ciò premesso, propongo alla Giunta di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1980, il P.R.G. del Comune di Adelfia, adottato con delibere di C.C. n. 2 del 12/02/98 e n.31 del 31/05/99, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione-parere in data 16/05/2002 del Comitato Urbanistico Ristretto costituito ai sensi delle LL.rr. n. 24/94 e n. 8/98, parte integrante della delibera di G.R. n. 1145 del 08/08/2002, così come esaustivamente definite nella relazione innanzi riportata, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini di cui agli stessi provvedimenti regionali."'''

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle

risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E. R. P. nelle premesse riportata;
- Di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportata, il Piano Regolatore Generale del Comune di Adelfia, adottato con delibere di C.C. n. 2 del 12/02/98 e n. 31 del 31/05/99, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione-parere in data 16/05/2002 del Comitato Urbanistico Ristretto costituito ai sensi delle LL.rr. n. 24/94 e n. 8/98, parte integrante della delibera di G.R. n. 1145 del 08/08/2002, così come esaustivamente definite nella relazione innanzi riportata, e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritte;
- Di CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, quanto già determinato con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati, e che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritto;
- Di DEMANDARE ai competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Adelfia per gli ulteriori

adempimenti di competenza, e la pubblicazione sul B.U. R. e sulla G.U.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta
Dr. Michele D'Innella
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 257

Comune di Apricena (FG) - Progetto per la coltivazione di una cava calcarea. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato 3.01 ed art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Apricena Marmi s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il P.U.T.T./paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, all'allegato 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente qui di seguito esplicitata:

Oggetto: Coltivazione di una cava calcarea
ditta: Apricena Marmi s.r.l.

località: “Tre Fossi” del Comune di Apricena (FG)

L'intervento proposto richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la coltivazione di una cava di calcare in loc. “Tre fossi” del Comune di Apricena su di un'area, collocata nelle immediate adiacenze della strada vicinale S.Nazario, individuata in catasto al Fgl. n° 11 ptc n° 53 n° 76, n° 9

L'intervento proposto interessa una superficie di mq 52.000 ed una superficie utile per la coltivazione di circa 45.000 mq con uno scavo previsto fino alla profondità di circa 60 mt. per un volume complessivo di scavo di circa mc. 2.700.000.

- Il metodo di coltivazione previsto è quello “a cielo aperto” ovvero “a fossa” che consiste in uno splateamento progressivo della superficie del terreno dalla quale il materiale coltivabile verrà gradualmente asportato e spianato.

Il Piano di coltivazione prevede che l'insieme delle operazioni di coltivazione del giacimento e di ripristino ambientale dell'area interesseranno un intervallo temporale non inferiore a 10 anni.

Il cumulo del materiale di risulta nella fase finale di stoccaggio provvisorio, sarà pari a mc. 900000 ed insisterà su di un'area di deposito, posizionata all'interno della stessa area di estrazione. Il predetto materiale di risulta sarà oggetto di stoccaggio provvisorio in quanto sarà riutilizzato gradualmente per il ripristino dell'area di coltivazione.

Quale misura di mitigazione dell'impatto visivo dei cumuli di detrito da adottarsi prima dell'intervento di ripristino, il progetto prevede la messa a dimora di alberature della flora locale.

Il piano di ripristino ambientale presentato prevede, oltre che la sistemazione a gradoni dei fronti di scavo, anche l'utilizzo, a scopo agricolo, del bacino di cava dimesso.

Per quanto attiene alla destinazione urbanistica l'area d'intervento risulta tipizzata quale area per attività di cava” dallo strumento urbanistico adottato.

La relazione prodotta dal progettista delle opere di cui si tratta che descrive le caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrogeologiche dell'area d'intervento nonché le proprietà geomeccaniche del sottosuolo, esclude il rischio che l'attività estrattiva in parola possa alterare la stabilità globale della porzione di territorio in esame.

L'area oggetto d'intervento rientra in uno dei Bacini di estrazione previsti dal P.R.A.E. adottato dalla Regione Puglia ai sensi della L.R. n° 37/85 ed in via di approvazione definitiva (BURP n° 50 del 29/3/2001).

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P., un "valore relativo laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività" Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A. T. D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico, delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato, A3".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del pae-

saggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "La tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio individuando i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia "ripristino del contesto in cui sono insenti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni trasformazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Il P.U.T.T./P, all'allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P) sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.02 dell'allegato 3 prevede che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l'area interessata dall'intervento ricada (anche parzialmente) in un A.T.E. di tipo "A", "B" e "C", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica "per la sola parte esterna" ai suddetti A.T.E.

Il punto 3.03 dell'allegato 3 prevede, invece, che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P. (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l'area interessata dall'Intervento ricada (in tutto o in parte) in un A.T.E. di tipo "D", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta.

Ciò stante, attesa la classificazione "D" dell'Ambito Territoriale Esteso interessato dall'intervento, non si rileva, per il caso in specie, alcun contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle N.T.A. del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito alla possibilità di procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nel merito della localizzazione delle opere di che trattasi al fine di verificare l'idoneità dell'intervento dal punto di vista paesaggistico-ambientale con riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero. degli elementi strutturanti l'attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere direttamente interessate da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

In particolare per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico c/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessiva dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti, dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfologico ed idrogeologico;

Si rappresenta altresì, che l'area interessata dall'intervento non risulta soggetta a vincolo idrogeologico

- Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico c/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico-vegetazionale

L'area d'intervento è attualmente utilizzata per uso agricolo

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa L'area d'intervento non risulta interessata da beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce dal punto di vista visivo con "beni" posizionati all'esterno dell'area stessa.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche).

Per l'area oggetto d'intervento risulta comunque vigente sia il regime vincolistico del PUTT/P che assoggetta l'area d'intervento a tutela paesaggistica "diretta" attesa la classificazione "D" di cui all'art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché il regime normativo della L.R. 12/4/2001 n° 11, (recante disposizioni in materia di impatto ambientale), che assoggetta alcune specifiche tipologie di opere c/o interventi, alla "procedura di verifica di impatto ambientale".

Dalla documentazione in atti, trasmessa dal tecnico progettista dell'intervento di che trattasi (di cui al protocollo di questo Settore n° 3134 del 26/3/2002), si evince che la ditta di cui all'oggetto in merito all'intervento di che trattasi ha acquisito dal Settore Ecologia della Regione PugNa, con determina dirigenziale n° 179 del 12/9/2001, il parere favorevole con prescrizioni circa la non

assoggettabilità dell'intervento alle procedure di V.I.A. (art. 16 L.R. 12/4/2001 n° 11)

Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi non si presenta con un elevato grado di antropizzazione (presenza di edificazione diffusa, infrastrutturazione) l'intervento risulta ricadere invece in un'ambito interessato dalla diffusa presenza di cave e pertanto il contesto paesaggistico di riferimento si presenta già profondamente modificato, nella sua morfologia originaria, dall'attività estrattiva pregressa.

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi c/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.04 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Poiché l'intervento non interessa direttamente e/o indirettamente alcun ambito territoriale distinto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osser-

varsì necessariamente per tutti gli A.T. D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e che consente negli ambiti classificati A.T.E. di tipo "D", l'apertura di nuove cave.

Resta evidente che, pur trattandosi di una tipologia di "cava a fossa", soprattutto in fase di esercizio dell'attività estrattiva (e non già a coltivazione ultimata ed a piano di recupero attuato), l'impatto paesaggistico dell'intervento risulterà comunque alquanto accentuato in considerazione soprattutto dei consistenti cumuli del materiale di risulta che, specie dal punto di vista visivo, realizzeranno una incidenza negativa sul contesto geomorfologico esistente. Tale impatto di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto piano di recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi ed in relazione all'allegato 3 punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta coltivazione di cava.

Al fine comunque di mitigare soprattutto in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Per l'asportazione del materiale sterile di copertura non dovrà essere usato esplosivo al fine di non realizzare alcuna grave turbativa alla fauna selvatica comunque presente nell'ambito esteso di riferimento;
- L'altezza dei cumuli di detriti derivanti dai cicli di

lavorazione dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica. Al fine di contenere l'altezza dei predetti cumuli, nonché anche al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo dell'intervento si prescrive, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo di coltivazione, di procedere durante la fase di coltivazione anche al recupero contestuale della parte retrostante il fronte di cava in avanzamento ovvero si prescrive di procedere in maniera coordinata all'attività di coltivazione mineraria ed al contestuale ripristino.

- Le superfici a vista dei cumuli di materiale di risulta dovranno essere oggetto di inerbimento ovvero di un'azione di recupero "attiva" mediante la realizzazione di opere che andranno ad agevolare l'attecchimento di specie erbacee ruderali al fine di omogeneizzare anche dal punto di vista cromatico, i predetti cumuli al contesto paesistico di riferimento.
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento.
- Il ciglio superiore del perimetro di cava dovrà essere mantenuto ad una distanza minima di mt. 10 dai confini circostanti.
- Gli utensili delle attrezzature impiegate per il taglio della roccia dovranno essere continuamente bagnate in modo che il flusso d'acqua lungo la superficie di taglio possa abbattere le polveri all'origine.

- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare nel contempo, danno alla consistenza del suolo.
- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi al termine della fase di coltivazione.
- Ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto dovrà tendere ad omogeneizzare dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo mediante il riempimento della predetta depressione fino ad ottenere un'altezza media delle pareti non superiore a mt. 6 dalla quota di sistemazione del fondo cava. Le pareti della depressione dovranno altresì essere opportunamente raccordate al fondo cava mediante scarpate di altezza contenuta ed aventi profili morbidi che siano pressoché analoghi all'andamento naturale del terreno circostante. Dal punto di vista cromatico l'omogeneizzazione della nuova morfologia artificiale dovrà avvenire sia mediante l'inerbimento delle scarpate che mediante la messa a dimora di soggetti arborei e arbustivi della flora locale ovvero consentendo anche un utilizzo agricolo dell'area al fine di omogeneizzare l'intervento (anche dal punto di vista vegetazionale), alla conformazione paesistica originaria dei luoghi interessati.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 allegato 3.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi qualora necessari, rive-

nienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di polizia mineraria e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L. R. 7/98.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta “Apricena Marmi s.r.l.”, per le motivazioni riportate in narrativa, l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P allegato 3 punto 3.01 attinente all'apertura di una cava per l'estrazione di pietra calcarea da taglio per usi ornamentali da ubicarsi nel territorio comunale di APRICENA alla contrada “Tre Fossi”

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 270

Cassano delle Murge (BA) - L.R. n.56/80 - Piano regolatore generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Urbanistico n'ferisce quanto segue.

“Il Comune di CASSANO DELLE MURGE (BA), già munito di P.F. e R.E. vigenti, con delibera di C.C.n.3 del 20.03.1990, ha adottato il P.R.G. del proprio territorio in conformità alle disposizioni della L.R. n. 56/80.

Avverso il P.R.G. in parola, costituito da n. 15 elaborati grafici, nonché Relazione generale, Tabelle di calcolo fabbisogno, Nonne tecniche di attuazione e Regolamento edilizio, pubblicato a nonna di legge, sono state prodotte n.54 osservazioni nei termini e n. 5 fuori termini complessivamente controdedotte dal C.C. con deliberazione n. 28 del 27.02.1992.

Il P.R.G. è stato esaminato dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto (insediato con nota assessoriale n. 1680/1 del 24.02.1995) che, con propria relazione-parere del 04.07.1996, si è espresso favorevolmente all'approvazione, con l'inserimento negli atti e grafici delle prescrizioni, modifiche e condizioni specificate ai punti 2.1, 2.2, 2.3 della stessa relazione-parere; in ordine alle osservazioni presentate il Comitato Ristretto si è pronunciato secondo quanto riportato al punto 2.4 della predetta relazione-parere.

Successivamente, la Giunta Regionale con deliberazione n. 7019 del 26.09.1997, ha approvato il P.R.G. di cui trattasi con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto del 04.07.1996, decidendo nel contempo in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui alla stessa relazione-parere del Comitato Ristretto, e richiedendo all'Amministrazione Comunale di CASSANO DELLE MURGE apposito provvedimento di adeguamento e/o di controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - XI comma.

In relazione a quanto innanzi, con provvedimento n. 18 del 03.06.2002 il Consiglio Comunale ha esaminato le prescrizioni e modifiche regionali al Piano indicate nella delibera di G.R.n.7019 del 26.09.1997 decidendo testualmente:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di prendere atto ed approvare in via definitiva i sotto elencati elaborati in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla delibera G.R. 7019/97 ed al PUTT Paesaggio Regione Puglia: ELABORATI DEL P.R. G. ADOTTA TO DAL C.C. CON DELIBERA n. 3 del 20.03.1990

RIMASTI INVARIATI:

TAV. 01 - Analisi storica dell'espansione urbana

TAV. 02 - Analisi dello sviluppo urbano

TAV. 03 - Inquadramento territoriale del sistema infrastrutturale esistente

TAV. 04 - Mosaico strumenti urbanistici generali vigenti

TAV. 05 - Interrelazione P.R.G. con pianificazioni dei Comuni contermini

TAV. 06 - Ambiti amministrativi comunali

TAV. 08 - Utilizzo prevalente del territorio

ELABORATI DEL P.R.G. APPROVATI DAL C.C. CON DELIBERA n. 18 del 03.06.2002

ADEGUATI ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R. n. 7019 del 26.09.1997:

- 09. Il "sistema territoriale"

TAV. 09.A (a/b/c/d/e) - Geomorfologia (1:10.000)

TAV. 09.B (a/b/c/d/e) - Grotte (1:10.000)

TAV. 09.C (a/b/c/d/e) - Assetto botanico-vegetazionale (1:10.000)

TAV. 09.D (a/b/c/d/e) - Assetto faunistico (1:10.000)

TAV. 09.E (a/b/c/d/e) - Masserie, tratturi, segn./vinc. archit. e archeol. (1:10.000)

TAV. 09.F - Territorio comunale: viabilità esistente (in 2 tavole) (1:10.000)

TAV. 09.G - Territorio urbano: viabilità esistente (1:5.000)

TAV. 09.H - Territorio costruito: viabilità esistente (in 2 tavole)(1:10.000)

- 10. "Vincoli e tutele"

TAV. 10.A (a/b/c/d/e) - Decreto Galasso (1:10.000)

TAV. 10.B (a/b/c/d/e) - Vincolo idrogeologico (1:10.000)

TAV. 10.C (a/b/c/d/e) - Usi civici (1:10.000)

TAV. 10.D (a/b/c/d/e) - Vincoli faunistici esiti a protezione CEE (1:10.000)

TAV. 10.E (a/b/c/d/e) - Tutele ex 490/99. (1:10.000)

TAV. 11 - Stato giuridico (1:5.000)

TAV. 12.A - Territorio comunale: tutela (in 2 tavole) (1:10.000)

TAV. 12.B - Territorio comunale: zonizzazione (in 2 tavole) (1:10.000)

TAV. 13 - Territorio urbano: zonizzazione (1:5.000)

TAV. 14 - Maglie e comparti (1:5.000)

TAV. 15.A - Territorio urbano: viabilità di P.R.G. (1:5.000)

TAV. 15.B - Territorio costruito: viabilità di P.R.G. (in 2 tavole) (1:2.000)

TAV. 16 - Territorio costruito: pianificazione esecutiva (in 2 tavole) (1:2.000)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

REGOLAMENTO EDILIZIO

RELAZIONE

Allegati alla relazione:

TAV. AR.1. - Piano Regolatore Generale "Adottato" (1:10.000)

TAV. AR.2. - Stralcio P.R.G. "adottato", centro urbano (1:5.000)

TAV. AR.3. - IV Programma Pluriennale di Attuazione (1:5.000)

3. Di confermare le previsioni di Piano Viario approvato con delibera G.R. n. 6474/79 per le maglie di completamento della zona urbana sussistenti nell'attuale strumento urbanistico generale".

Ciò stante e preliminarmente alla valutazione delle determinazioni comunali, si evidenzia che le prescrizioni e modifiche apportate agli atti e grafici del PRG adottato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 7019/97 sono scaturite dalla necessità e opportunità di tutelare un territorio ancora caratterizzato da elementi naturalistici, ambientali e paesaggistici di significativo valore la cui conservazione risultava compromessa e pregiudicata da talune previsioni di Piano oggetto, poi, in sede di esame regionale delle prescrizioni e modifiche con-

tenute nella relazione parere del CUR del 4/7/96, parte integrante della deliberazione n. 7019/97.

Premesso quanto innanzi adeguamento del PRG adottato (1990) alle prescrizioni e modifiche contenute nella deliberazione n. 7019/97, come si evince dalla Relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 18 del 24/05/02, è stato condotto sulla base di una complessiva organica e coordinata lettura delle stesse prescrizioni e modifiche regionali introdotte d'ufficio per le motivazioni di tutela del territorio innanzi richiamato, provvedendo nello specifico alle seguenti operazioni:

a) **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ZONIZZAZIONE DEL PRG ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE** contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 7019/26.09.1997 di approvazione del PRG adottato:

01. Localizzazione dei vincoli territoriali e verifica della conseguente compatibilità delle previsioni del PRG adottato.
02. Verifica della compatibilità delle previsioni del PRG adottato con gli esiti dello Studio Idrogeologico.
03. Verifica della coerenza delle previsioni del PRG adottato con lo stato giuridico del territorio derivante dal PdF vigente, e motivazione degli scostamenti; precisazione circa gli eventuali insediamenti abusivi e/o irregolari.
04. Individuazione delle presenze architettoniche da tutelare nel centro urbano e loro tutela.
05. Individuazione delle presenze architettoniche da tutelare nel territorio extraurbano e loro tutela.
06. Verifica ed eventuale ridimensionamento delle zone residenziali urbane e dei relativi standard.
07. Verifica delle tipizzazioni delle zone B del PRG adottato, già zone C del PdF vigente e motivazione degli scostamenti.
08. Verifica delle espansioni residenziali urbane del PRG adottato e, se boscate, loro riclassificazione per salvaguardia paesaggistica, vegetazionale e idrogeologica.
- 09a. Stralcio, con riconduzione a zona agricola, delle totalità delle nuove zone turistico residenziali.

09b. Verifica nelle zone turistico residenziali del PdF vigente e, se boscate, loro riclassificazione per salvaguardia paesaggistica, vegetazionale e idrogeologica.

10. Verifica del dimensionamento degli standard urbanistici e loro ri-planimetrazione, con esclusione delle aree non utilizzabili per tale destinazione.

11a. Verifica del dimensionamento delle aree per attività produttive.

11b. Stralcio e ritipizzazione a zona agricola delle aree destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli, della zona D4, della zona nei pressi del depuratore.

12. Ritipizzazione come zone "F" delle attrezzature sanitarie, socio-assistenziali e di servizio, e verifica del loro dimensionamento.

13. Ritipizzazione delle attrezzature universitarie e loro ridimensionamento.

b) Accoglimento totale e/o parziale. in sede di approvazione regionale (del. G.R. n. 7019/26.09.1997), delle Osservazioni prodotte sul PRG adottato puntualizzazioni in merito alla individuazione di aree per edilizia economica e popolare; puntualizzazioni in merito alla viabilità esterna al centro abitato che interferisce con situazioni paesaggisticamente sensibili ed alla viabilità interna al centro abitato relativamente alle aree già definite dal PdF vigente.

c) Analisi del territorio comunale in rapporto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio approvato con Del. Giunta Reg. n. 1748/15.12.2000.

Ciò premesso, si evidenzia che il C.C. ha accolto sostanzialmente le prescrizioni modifiche e condizioni regionali, adeguando gli elaborati del Piano; ogni adeguamento e/o modifica al Piano adottato è riportato e motivato nelle tabelle contenute nella Relazione di P.R.G.

Di seguito si passa all'esame delle determinazioni comunali in adeguamento alla delibera di G.R. n. 7019/97, secondo l'ordine riportato alla relazione-parere del Comitato Ristretto del 04.07.1996 contenente le prescrizioni modifiche e condizioni per l'approvazione del P.R.G., fatte proprie dalla G.R. con la citata deliberazione n. 7019/97.

Nello specifico:

A)

2.1 CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE - (relazione-parere del Comitato Ristretto del 04.07.1996) Punto 1)

In sede di esame del PRG al punto 1.14 della Relazione-parere del CUR sono stati elencati i vincoli e le emergenze culturali interessanti il territorio comunale riscontrati ad una prima analisi, visti gli elaborati del PUTT all'epoca solo adottato e non ancora approvato salvo ulteriori verifiche integrazioni ed approfondimenti demandati in sede comunale di controdeduzioni e/o adeguamento alle prescrizioni regionali.

Dette prescrizioni richiedevano conseguentemente: elaborazione di apposita cartografia contenente la localizzazione dei beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio comunale, soggetti a vincolo territoriale e/o puntuale; verifica della compatibilità delle previsioni di P.R.G., con il sistema dei vincoli e delle tutele; predisposizione di adeguata normativa di tutela e individuazione di idonee aree di rispetto di contorno.

Veniva altresì richiesta l'acquisizione del parere dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. In particolare la localizzazione ed individuazione dei beni paesaggistici, culturali e ambientali risulta effettuata tenendo presenti le categorie di beni enunciati dal PUTT e gli indirizzi di tutela per i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di protezione speciale nel frattempo intervenute (DM 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente); il tutto attraverso la ricognizione fisica-naturalistica e giuridica dello stato di fatto del territorio e correlato riporto grafico nelle tavv. 09 (A,BCDE). Il "sistema territoriale e - 10 (A, B, C, D, E). "Vincoli e tutele".

In stretta correlazione con le verifiche e gli approfondimenti cartografici sono state apportati gli adeguamenti (esplicitati, documentati e motivati nei titoli 0.2 e 0.3 della "Relazione" per ciascuna maglia di ogni zona omogenea individuata nelle tavole grafiche di P.R.G.) alla zonizzazione di, Piano conseguenti alla verifica della compatibilità delle previsioni del PRG adottato con il sistema, territoriale dei vincoli e delle tutele innanzi richiamati.

Risulta predisposta, come richiesto in sede regionale, la normativa di tutela riportata nelle N.T.A. agli artt. 29, 30, 31 e 32.

Non risulta acquisito il parere dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate, anche in ordine agli adeguamenti cartografici.

In merito alla mancata acquisizione del parere dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, resta inteso che per qualunque intervento da effettuarsi nelle aree gravate da vincolo idrogeologico va richiesto preventivamente il nulla osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari come da disposizioni specifiche di leggi vigenti.

*** Punto 2)**

Attiene alla prescrizione regionale di verifica della compatibilità delle previsioni del P.G.R. adottato con gli esiti dello Studio Idrogeologico.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. Di conseguenza sono state apportate le modifiche (esplicitate dalla comparazione dei contenuti della Tav. 10/13 e Tav. 12/B di zonizzazione) conseguenti alla verifica della compatibilità degli esiti dello Studio Idrogeologico con le previsioni del P.R.G. adottato.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

*** Punto 3)**

Attiene alla prescrizione regionale di ricognizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, di verifica per ogni singola maglia della coerenza delle previsioni del P.R.C. adottato con lo stato giuridico del territorio derivante dal P.F. vigente, motivando gli scostamenti. Per gli eventuali insediamenti abusivi e/o irregolari insediamenti sono stati prescritti opportuni piani di recupero (l. n. 47/85).

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. Di conseguenza è stata verificata ogni singola maglia del P.R.G. adottato con successiva conferma e/o adeguamento delle zonizzazioni (esplicitato, documentato e motivato nei titoli 0.2 e 0.3 della "Relazione" per ciascuna maglia di ogni zona omogenea individuate nelle tavole grafiche di P.R.G.).

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

*** Punto 4)**

Attiene alla prescrizione regionale di individuazione degli immobili e/o zone urbane di valore storico ed ambientale da classificarsi quali zone A2 (tessuti formati su griglie geometriche dell'ottocento e del principio del novecento), da sottoporre a specifica normativa di tutela.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale: in particolare si è provveduto alla individuazione di tali zone e alla predisposizione della normativa di tutela nelle N.T.A. (art. 21 bis).

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono conseguenza le determinazioni adottate.

*** Punto 5)**

Attiene alla prescrizione regionale di individuazione di "beni di valore storico, architettonico e ambientale" presenti nel territorio comunale da classificarsi quali zone A3 (masserie, torri, casine, jazzi; giardini, parchi e dimore storiche; edifici e/o ville ottocentesche e primi novecento; etc.), da sottoporre a specifica normativa di tutela. Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. In particolare sono stati individuati nella Tav. 09/E i beni di valore storico, architettonico ed ambientale" presenti nel territorio comunale e classificati come zone A3 e risulta predisposta la normativa di tutela nelle N.T.A. art. 21 ter. Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

*** Punto 6)**

Attiene alla prescrizione regionale di verifica della capacità insediativa delle zone residenziali urbane, rispetto ai fabbisogni stimati dal Piano, ed eventuale ridimensionamento.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. In particolare è stata verificata, per ogni singola zona omogenea del P.R.G. adottato la superficie, la volumetria realizzabile e gli abitanti insediati o da insediare, accertando la compatibilità con i fabbisogni stimati.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

*** Punto 7)**

Attiene alla prescrizione regionale di riconferma delle previsioni, delimitazioni e parametri delle zone omogenee C1, C2, C3, C4, Ca e Cb di P.F. ritipizzate dal Piano come B1, B2, B3, B4, Ba e Bb; per le nuove aree B diversamente tipizzate dal P.F. (agricole o aree per standard), per le stesse si richiedeva di accertare i requisiti di zona B di cui al D.M. 1444/68 e chiarire le motivazioni poste a base per la modifica di destinazione urbanistica.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale, con verifiche per ogni singola maglia (esplicitate, documentate e motivate nei titoli 0.2 e 0.3 della "Relazione" per ciascuna maglia di ogni zona omogenea individuate nelle tavole grafiche di P.R.G.). In particolare le maglie interessate da aree sottoposte a vincoli di natura paesaggistica ed ambientale sono state riclassificate quali zone agricole conformemente alla prescrizione di cui al (sub 1) punto 2.1 del parere del C.U.R. che chiedeva espressamente la verifica della compatibilità delle previsioni di Piano con il sistema dei vincoli e delle tutele.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

*** Punto 8)**

Attiene alla prescrizione regionale di verifica della presenza o meno di zone boscate nelle zone di espansione residenziali urbane di P.R.G. e loro riclassificazione ai fini della salvaguardia paesaggistica, vegetazionale ed idrogeologica.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale, con verifiche per ogni singola maglia (esplicitate dalla comparazione dei contenuti della Tav. 09/C e Tav. 12/B di zonizzazione). In particolare le maglie interessate da aree sottoposte a vincoli di natura boschiva sono state riclassificate quali zone agricole.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n.18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

***Punto 9)**

Attiene alle prescrizioni regionali di:
- stralcio, con riconduzione a zona agricola, della totalità delle nuove zone turistico residenziali di

P.R.G.; ciò in relazione sia alla necessità di tutelare e salvaguardare il notevole valore ambientale e paesaggistico delle aree interessate, sia alla carenza di dimensionamento delle nuove previsioni secondo i criteri di cui alla delibera di G.R. n. 6320/89;

- verifica delle aree di tipo turistico-residenziale del P.F. vigente che abbiano carattere di zona boscata, al fine della salvaguardia paesaggistica, vegetazionale ed idrogeologica e conseguente riclassificazione

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale, con stralcio della quasi totalità delle nuove zone turistico residenziali di P.R.G., ad eccezione della zona turistico - residenziale in località Collone, riconfermata.

Per le zone di tipo turistico-residenziali di P.F. sono state effettuate verifiche per ogni singola maglia; in particolare le maglie interessate da aree boscate (esplicitate, documentate e motivate nei titoli 0.2 e 0.3 della "Relazione" per ciascuna maglia di ogni zona omogenea individuate nelle tavole grafiche di P.R.G.), sono state riclassificate quali zone agricole, come risulta dalle tavole di zonizzazione. Risulta altresì accolto lo stralcio, ma parzialmente, delle aree c.d. per attrezzature turistiche di servizio e ciò sulla base degli approfondimenti e verifiche di carattere ambientale e paesaggistico.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate, ad eccezione della zona turistico - residenziale in località Collone di cui si riconferma lo stralcio, fatta salva, in una fase successiva e con separato provvedimento di variante secondo le vigenti disposizioni di legge la possibilità di prevederne il reinserimento, previa verifica anche in ordine all'effettivo fabbisogno ed in dipendenza del costruendo plesso ospedaliero nel territorio di Acquaviva delle Fonti.

* Punto 10)

Attiene alla prescrizione regionale di verifiche ed approfondimenti in ordine agli standard urbanistici e alle c.d. zone "F" (artt. 3 e 4 del D.M. n. 1444/68) e loro planimetrazione.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. In particolare sono state planimetrate le aree

standard e zone "F" esistenti residuali di P. di F. e di progetto.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

* Punto 11)

Attiene alla prescrizione regionale di verifica del dimensionamento ed approfondimenti in ordine alle aree per attività produttive, fermo restando comunque:

- lo stralcio, con riconduzione a zona agricola, della totalità delle nuove aree destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli, in quanto prossime alle zone residenziali urbane ed isolate rispetto alle altre zone per attività produttive;
- lo stralcio, con riconduzione a zona agricola, della fascia commerciale D4 lungo la via di collegamento della zona industriale con l'incrocio con la via per Bitonto, in quanto isolata rispetto alle altre zone per attività produttive;
- l'individuazione di fasce di rispetto larghe almeno 100 metri lungo l'avvallamento esistente (lama), trasversale alla via Bari, attuale sede del depuratore (a partire dal PIP vigente fino alla zona agricola).

Tale prescrizione risulta nel complesso recepita in sede comunale. In particolare sono state planimetrate le aree per attività produttive con verifica dei fabbisogni alla luce dei parametri fissati dalla delibera di G.R. n. 6320/89 (tab. 03 p. 10-11-12 della "Relazione". Sono state stralciate, inoltre, dalle previsioni di Piano le aree destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e la fascia commerciale D4.

Non risultano invece graficizzate le fasce di rispetto ai margini dell'avvallamento trasversale a Via Bari, come richiesto in sede regionale, ma comunque sono state tipizzate come zona agricola, in ogni caso da tutelare in relazione alla segnalata presenza della Lama.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n° 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate, anche con riferimento alla configurazione della zona produttiva D1 (oggetto quest'ultima di pianificazione esecutiva) conseguente alla verifica del dimensionamento di Piano ed alla connessa viabilità.

*** Punto 12) e Punto 13)**

Attiene alla prescrizione regionale di ritipizzazione in zone "F" delle aree per "Attrezzature sanitarie e socio-assistenziali e di servizio" e planimetrazione delle stesse con puntuale indicazione delle superfici e carichi volumetrici e verifica del dimensionamento in rapporto a quanto prescritto dall'art. 4/p.5 del DM 1444/68, fermo restando comunque lo stralcio, con riconduzione a zona agricola, della zona per "Attrezzature sanitarie" sulla via per Acquaviva in quanto isolata e con costi urbanizzativi elevati.

Stessa operazione è prescritta per le aree per "Attrezzature Universitarie".

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. Infatti il P.R.G. adeguato conferma le localizzazioni esistenti di attrezzature sanitarie, socio assistenziali e di servizio ("S") per complessivi 68.333 mq (tab. 03.18); conferma quelle di servizio al turismo (ASTIC) esistenti e ripropone la sola nuova previsione tra la maglia CB/14 (stante la connessa funzionalità) e la strada per Mercadante; e ritipizza come "F" "attrezzature di interesse generale - AIG" le previsioni del "P.R.G. adottato" ad ovest del centro abitato (per complessivi 74.155 mq), poste sulla viabilità di accesso da Bari per tutti gli insediamenti turistico residenziali a nord della Foresta per la loro specifica funzione sovracomunale al servizio, appunto, dei turisti residenti.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n.18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

B) VIABILITA'

La viabilità di PRG adottato risulta verificata in relazione al complessivo recepimento di prescrizioni regionali relative al sistema dei vincoli e delle tutele nonché alla effettiva funzionalità.

C)

2.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - (relazione-parere del Comitato Ristretto del 04.07.1996) Modifiche ed integrazioni alle N.T.A sono state introdotte dalla G.R. con delibera n. 7019/97, di approvazione del P.R.G.; il tutto recepito sostanzialmente nelle N.T.A. allegate alla delibera C.C. n. 18/02.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02.

Va comunque precisato che l'adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni regionali ha comportato anche una più completa esplicitazione ed articolazione delle N.T.A. per una più chiara ed univoca lettura ed attuazione delle stesse N.T.A..

Per taluni richiami normativi errati si precisa che all'art. 26, il riferimento è alla maglia CA/03 e non CA/33; all'art. 32.4, il riferimento è alla norma degli artt. 3.15 e 3.16 del Piano Paesistico Regionale e non all'art. 1.34.

D)**2.3 REGOLAMENTO EDILIZIO - (relazione-parere del Comitato Ristretto del 04.07.1996)**

Le modifiche ed integrazioni alle R.E. prescritte dalla G.R. con delibera n. 7019/97, sono state totalmente recepite.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02.

E)**2.4 OSSERVAZIONI - (relazione-parere del Comitato Ristretto del 04.07.1996)**

Con la citata delibera n.7019/97 del 26.09.1997 la G.R. ha fatto propria la relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto del 04.07.1996, decidendo in merito alle osservazioni prodotte nei limiti e termini di cui alla stessa relazione-parere.

A tal proposito il Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 03.06.2002 ha recepito le determinazioni regionali contenute nella deliberazione di G.R. n. 7019/97, di conferma dell'accoglimento o di rigetto delle stesse singole osservazioni.

Di conseguenza, sono state apportate le conseguenti modifiche alle tavole di zonizzazione.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 18/02 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate nei limiti e nei termini di cui alla deliberazione G.R. n. 7019/97.

F) USI CIVICI

Il territorio comunale di CASSANO DELLE

MURGE, come risulta dagli elaborati del P.U.T.T., è interessato da aree gravate da “usi civici” di cui alla legge 16.06.1927 n. 1766 e R.D. 26.02.1928 332; di conseguenza per dette aree vigono le disposizioni della L.R. n.7/98 e s.m. ed i.

G) ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati ed atti predisposti in esito alla effettuata verifica della compatibilità tra le previsioni di PRG e i vincoli territoriali e/o puntuali nonché la predisposizione di adeguata normativa come illustrato ai punti precedenti della presente relazione non costituiscono variante al Prg adottato ma mero adeguamento alle prescrizioni introdotte d'ufficio, queste ultime operate nell'ambito dei poteri regionali attribuiti dall'ordinamento ai fini della tutela del paesaggio e dell'ambiente.

In merito agli elaborati grafici allegati alla deliberazione di C.C. n. 18/02 di controdeduzioni, gli stessi si intendono validi nei limiti e nei termini degli adeguamenti proposti e in questa sede positivamente valutati restando validi a tutti, gli effetti di legge, per gli altri aspetti, gli elaborati allegati alla delibera di C.C. n. 3/90 regolarmente adottata e pubblicata.

H) S.I.C. e Z.P.S.

Il territorio comunale di CASSANO DELLE MERGE, risulta interessato da Siti di Importanza Comunitaria e Zone di protezione speciale riportati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3/4/2000; di conseguenza si prescrive per dette aree la acquisizione della “valutazione di incidenza” (ai sensi dell'ex. Art. 5 del D.P.R. 08.09.1997 n. 357) e ciò prioritariamente a qualunque trasformazione urbanistica da autorizzarsi nell'ambito delle stesse aree.

Nelle more della definizione della istruttoria tecnica da parte del Settore Urbanistico Regionale delle controdeduzioni comunali sono pervenuti i seguenti ricorsi:

a) RICORSO CAMPANALE Rosalba e Maria

L'esposto, inviato al Comune di Cassano Murge,

allo Studio Associato Fuzio e all'Assessorato all'Urbanistica, riguarda un'area posta sul versante orientale della Collina dei Riformati, a Est della Via Panoramica.

Si evidenzia nell'esposto che la suddetta area è tipizzata in parte come C/3 e C/4 nel P.F. (1970), ritipizzata come B/3 e B/4 nel P.R.G. adottato (1990) e ulteriormente ritipizzata come zona agricola E in sede di accoglimento da parte del Comune delle prescrizioni dettate dalla Regione in sede di approvazione (delibera G.R. 7019/97).

Con propria nota del 20/07/02, il professionista (prof. Ing. Giovanni FUZIO) incaricato del Comune di operare le verifiche e gli approfondimenti richiesti dalla G.R. con la delibera 7019/97, ha rappresentato per l'area in questione quanto segue:

- è inserita in un versante
- confina ad Est con l'area “arboreto misto” rientrante tra le aree boscate;
- confina a Ovest con l'area di “maggiore presenza faunistica”;
- confina a Ovest con l'area tutelata dai Galassini;
- dista a Sud circa 130 mt. dall'area sottoposta al vincolo idrogeologico;
- confina a Ovest con l'oasi di protezione di cui al D.P.G.R. n. 1182/1985;
- risulta area annessa ad area boscata;
- non presenta alcuna costruzione o alterazione dei siti;

Da quanto innanzi, nella nota del prof. Fuzio, discende che l'area è da ritenersi di notevole valore paesaggistico ed essendo particolarmente sensibile e vulnerabile se ne è proposta la tutela e la ritipizzazione dell'area è stata motivata sulla base di quanto innanzi descritto.

Ciò premesso e sulla scorta delle caratteristiche di sensibilità e vulnerabilità dell'area sotto gli aspetti paesistico ed ambientale riscontrate mi sede di verifica di compatibilità delle prescrizioni di P.R.G. con il sistema complessivo dei vincoli territoriali e delle tutele (punto 2.1 sub 1 del parere del CUR del 4/7/1996), si ritiene di non poter concordare con le richieste delle signore Rosalba e Maria Campanale, confermando le determinazioni comunali di cui alla delibera di C.C. n. 48/02.

b) RICORSO ING. VITO MANCINO

Contesta la variazione del suolo di proprietà da zona omogenea di tipo CI a zona agricola nel P.R.G. adeguato e chiede la sospensione del provvedimento comunale di adeguamento dei P.R.G. alla delibera G.R. n. 7019 del 26/09/97.

Si ritiene di non poter concordare con la richiesta formulata dal ricorrente atteso che la ritipizzazione dell'area, per quanto esposto al punto 2.1 sub 1 della presente relazione, è conseguenza delle verifiche di compatibilità delle prescrizioni di P.R.G. con il sistema complessivo dei vincoli territoriali e delle tutele richieste dalla G.R. con la delibera n. 7019/97.

c) COORDINAMENTO TECNICI CASSANESI

Detto ricorso lamenta violazioni delle prescrizioni e osservazioni regionali:

- A) (sub 1 parere del CUR) (pag. 6 del ricorso)
 A/1 - Violazione della prescrizione regionale richiedente "cartografia in scala adeguata".
 A/2 - "Inammissibile l'assenza di un elenco dei beni soggetti a tutela degno di tale nome".
 A/3 - "Inammissibile è l'approssimazione con cui si è ritenuto di individuare le aree gravate da usi civici".
- B) (sub 2 parere del CUR) (pag. 7 del ricorso)
 B/1 - Letteralmente ignorata la prescrizione regionale in ordine alle "indagini e allo studio geologico".
- C) (sub 3 parere del CUR) (pag. 7 del ricorso)
 C/1 - "Non risulta soddisfatto l'adeguamento del piano alla dotazione di standard a servizio delle zone residenziali".
- D) (sub 7 parere del CUR) (pag. 8 del ricorso)
 D/1 - "Ritipizzazione di aree non incise da alcuna prescrizione regionale" e, conseguentemente, ciò "implica il rinnovo di tutto l'iter di formazione del piano, inclusa la pubblicazione finalizzata alle osservazioni".
- E) (sub.8 del parere CUR) (pag. 9 del ricorso)
 "Rilevanti estensioni di suoli edificatori ricadenti già nelle zone residenziali urbane (anche

zona B) del vigente Programma di Fabbricazione, sono state ritipizzate in zona agricola E" e, con ciò, non sono state "considerate né le legittime aspettative dei proprietari né gli strumenti pianificatori esecutivi (PdL approvati o adottati) e generali (ppa) ... avviati e approvati".

- F) (sub. 9 del parere CUR) (pag. 9 del ricorso)
 Il "declassamento a zona agricola E di tutte le nuove zone residenziali extraurbane è stata recepita pedissequamente dall'Amministrazione Comunale, eccezion fatta per un singolo caso, la nuova zona C residenziale extraurbana di Collone".
- G) (sub. 10 del parere CUR) (pag. 12 del ricorso)
 "Nella zona urbana ed extraurbana (senza che per tale zona vi fossero prescrizioni regionali in tal senso) sono state stralciate notevoli aree a standard a servizio dell'esistente Poiché l'Amministrazione comunale non si è data carico di procedere al relativo e necessario riequilibrio consegue una macroscopica violazione del DM 1444/68".
 Nel relativo computo sono incluse le zone per attività di servizio "F - ASTIC" o peggio ancora di insediamenti commerciali privati come nel caso del "Portico della Masseria", del "Campeggio Orsa Maggiore".
- H) (sub. 11 del parere CUR) (pag. 13 del ricorso)
 "Il ridimensionamento delle aree produttive ha colpito integralmente - tra l'altro - l'intera nuova zona D4 - Commerciale. Il comune di Cassano delle Murge non disporrà di alcuna zona con indirizzo esclusivamente commerciale".
 La Regione Puglia con la prescrizione in parola non mirava alla eliminazione di questa zona ma al contrario al suo mantenimento, anche se con una propria autonoma normativa regolamentare.
- I) (sub. 12, sub. 13 del parere CUR) (pag. 13 del ricorso)
 I/1 - "Le zone per attrezzature sanitarie, ecc., sono rimaste tali senza essere ritipizzate a zona F"
 I/2 - "La prescrizione relativa alle zone per

attrezzature universitarie è stata interamente disattesa risultando declassificata a zona E, invece che riclassificata a zona F”

La prescrizione Sub 13) a pag. 14 del Parere del CUR relativa alle zone per attrezzature sanitarie è stata interamente disattesa risultando declassificata a Zona E, invece che ritipizzata a Zona F, come disposto dall’Organo Regionale.

Punto 2 del Ricorso (pag. 14 - 17)

Norme Tecniche di Attuazione

Si esprimono perplessità circa i riferimenti dispositivi e normativi per una corretta attuazione del Piano e si evidenziano modifiche ed integrazioni all’apparato normativo.

Punto 3 del ricorso (pag. 17 - 18)

Regolamento edilizio

Si lamentano modifiche, riferimenti a istituti (vedi super dia e Testo Unico dell’Edilizia nonché introduzione di nuovi articoli (verande, balconi, ringhiere; manutenzione e pulizia locali; impiantistica; ascensore, scale; soppalchi; immobili destinati ad attività lavorative; lavanderie; del centro abitato).

Punto 4 del ricorso (pag. 18 - 24)

5/1 “In questa tavola si riscontrano modifiche alla zonizzazione ingiustificate ed ampiamente esorbitanti le prescrizioni regionali”.

Si lamentano modifiche alla tav. 13/A - zonizzazione -

5/2 “I comparti delle nuove zone di espansione urbana così come individuati tradiscono apertamente le finalità perequative dell’istituto”. A differenza dei comparti del piano adottato nel 1990 che comprendevano, ove presenti, le adiacenti zone a VERDE o SAR, i comparti del nuovo piano il più delle volte escludono dal comparto i suoli aventi tipizzazione di interesse pubblico e quindi destinati ad all’esproprio”.

Si lamenta l’erronea applicazione del comparto per le nuove zone di espansione.

5/3 “Anche questa cartografia contiene modifiche rispetto a quella del PRG adottato, modifiche che travalicano ampiamente le prescrizioni regionali”

Si lamenta la circostanza che la tav. 15/A viabilità contiene modifiche rispetto a quella del P.R.G. adottato, modifiche che ampiamente le prescrizioni regionali.

5/4 “Questa tavola va annotata per la sua singolarità. Essa, infatti presenta per la maglia DIII cinque diverse pianificazioni esecutive, evidentemente alternative tra loro. l’esame di questa tavola, ingenera nel cittadino un disorientamento senza eguali”.

5/5 - Tavole descrittive del “sistema territoriale” e documentative dei “vincoli e tutele”

“Le scale di rappresentazione rendono questa cartografia illeggibile”

La individuazione e delimitazione dei “territori costruiti” di cui all’art. 1.03.5 del P.U.T.T. non risponde ai dettati del P.U.T.T.;

La cartografia relativa agli usi civici è approssimativa e non raggiunge gli indispensabili livelli di dettaglio;

questa cartografia esaspera le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

incomprensibile è la perimetrazione con ambito territoriale estero di tipo C di larga parte del territorio compreso tra le vie per Mercadante e per Melito che non risulta nel P.U.T.T. regionale e viene sottoposta a regime di tutela sull’erroneo presupposto (in fatto e in diritto) della perimetrazione di tali aree tra le “zone a protezione speciale”.

In relazione a quanto lamentato dal Coordinamento dei Tecnici cassanesi con propria nota del 25.09.2002 inviata a tutti i destinatari del ricorso in questione il professionista incaricato della predisposizione delle controdeduzioni comunali Prof. Ing. Giovanni Fuzio ha fornito le proprie valutazioni; nello specifico questo ufficio rappresenta quanto segue, anche sulla scorta delle controdeduzioni del prof. ing. G. FUZIO;

In ordine al punto A):

- la cartografia predisposta risulta conforme a quanto richiesto dalla L.R. 56/80 e ciò con riferimento alle scale di rappresentazione del sistema dei vincoli e delle tutele rispettivamente nonché della zonizzazione del territorio comunale e delle tavole di dettaglio (per l’attuazione del Piano) cui si è pervenuti sulla base della restituzione fotografica (cartografica e numerica) riveniente da recente rilevazione aerea
- tutti i beni soggetti a tutela sono stati individuati cartograficamente; sono stati altresì descritti nelle schede riportate nella Relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 18/02 e ciò in riferimento

alle previsioni del PRG adottato e del Prg adeguato (alle prescrizioni regionali); risultano elencati anche i beni architettonici nelle tavole 16/1 e 16/2;

- per le aree gravate da uso civico si è provveduto correttamente al riporto delle indicazioni contenute nello specifico tematismo del PUTT per il Paesaggio fermo restando il rinvio alle disposizioni della L.R. 7/98 e s.m. ed i. ed agli approfondimenti e verifiche comunali in sede di primi adempimenti richiamati nelle N.T.A. del PUTT.

In ordine al punto B):

risulta effettuata la verifica di compatibilità delle previsioni del PRG adottato con lo Studio Idrogeologico.

In ordine al punto C):

risultano effettuate verifiche in merito al dimensionamento del Piano per i settori residenziale, produttivo e per la dotazione degli standards urbanistici con esiti conformi agli ordinari canoni urbanistici; risulta altresì operata la ricognizione giuridica come da tavola 11 e schede relative a ciascuna maglia di Piano.

In ordine al punto D):

La prescrizione regionale, di carattere generale, è tesa alla riconferma delle previgenti previsioni di P.F., ma in stretta correlazione con le prescrizioni di cui al punto 2.1 cartografia e zonizzazione, punto 1 del parere del CUR, che richiedevano la verifica della compatibilità delle previsioni di P.R.G. (confermative, in gran parte delle previsioni di P.F. nella fattispecie) con il sistema complessivo dei vincoli e delle tutele.

Detta operazione correttamente effettuata in base al combinato disposto delle suddette prescrizioni ha comportato quindi la riconferma o meno delle destinazioni di P.F., in coerenza con la compatibilità con il sistema delle tutele e dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica riscontrati sul territorio.

In relazione a quanto sopra, risultando le proposte comunali l'adeguamento alle prescrizioni regionali, per le stesse non è richiesta la riadozione e quindi la ripubblicazione del Piano.

In ordine al punto E):

La riclassificazione in zona omogenea E agricola

- di aree residenziali di P.F., riconfermate

P.R.G. adottato, risulta operata secondo la prescrizione regionale (sub 8 - parere CUR) in dipendenza del subentrato regime di tutela paesistico - ambientale introdotto da normative sovraordinate. Tale operazione, correttamente eseguita, è motivata per ciascuna maglia nelle schede descrittive allegate alla Relazione.

In ordine al punto F):

lo stesso è superato dalla riconferma di detto stralcio (zona residenziale extraurbana in località Collone) dalle previsioni di P.R.G. adeguato, operato in questa sede.

In ordine al punto G):

Al paragrafo 07 - Verifica standards urbanistici - della "Relazione", risulta operata la verifica degli standards urbanistici con esito positivo, con la suddivisione in servizi alla Residenza (tab. 3.16) e Verde Pubblico (tab. 3.17); il tutto nel rispetto del D.M. 1444/68.

Non risultano affatto incluse nel computo degli standards (18 mq/ab) le zone F - ASTIC né insediamenti commerciali privati (vedi campeggio Orsa Maggiore).

In ordine al punto H):

Il Comune si è adeguato alla prescrizione regionale di stralcio della zona omogenea D4. Peraltro, come riportato nelle N.T.A., le attività commerciali sono insediabili nelle zone produttive D1 e D3 nonché nelle zone D2, in coerenza con il D.L.vo 114/98 e con l'esito della conferenza unificata, Stato - Città ed Autonomie Locali del 21/10/99.

Il Comune di Cassano potrà disporre quindi di zone commerciali, nei termini proposti dalle N.T.A. dei P.R.G.

In ordine al punto I1):

si precisa che le zone per attrezzature sanitarie fanno parte della zona F, come indicato nella tavola 12B - zonizzazione - P.R.G. e nell'art. 19 - zone per attività di servizio F - delle N.T.A. e nella tab. 3.18 della Relazione.

In ordine al punto I2):

l'Amministrazione Comunale ha verificato il

dimensionamento di tali aree, ovvero il fabbisogno, non ravvisando nelle analisi ed accertamenti operati alcuna necessità di prevedere tali aree nel Piano ripristinando, di conseguenza e correttamente, la destinazione originaria di zona agricola.

In relazione al punto 2 del ricorso, le doglianze sono superate da quanto prospettato al punto C) - 2.2 N.T.A. della presente relazione.

In ordine al punto 3 del ricorso, si precisa che i contenuti della "Legge obiettivo" (443/2001) vanno introdotti nell'apparato regolamentare, ivi compresi tutti quegli aspetti di natura prettamente edilizia, così come operato dall'Amministrazione Comunale che ha tenuto conto in detta operazione delle norme intervenute dal 1990 (adozione del P.R.G.) ad oggi. In ordine al punto 4 del ricorso:

sub 5.1: si rappresenta che le operazioni eseguite dall'Amministrazione Comunale con la proposta di adeguamento del P.R.G. sono coerenti con le prescrizioni e modifiche introdotte con la deliberazione G.R. n. 7019/97:

sub 5.2: si rappresenta che l'istituto del comparto è stato applicato alle sole maglie omogenee di tipo C, alle quali non possono essere aggregati gli standards relativi al soddisfacimento di fabbisogni pregressi relativi agli abitanti insediati nelle zone omogenee di tipo A e B, determinando detta operazione una evidente sperequazione.

A

Sub 5.3: In ordine a detto punto si rappresenta che le modifiche di viabilità (soppressione di strade e/o bretelle di collegamento tra ed internamente a complessi residenziali esistenti) sono conseguenti alle verifiche ed approfondimenti operati in sede comunale in conseguenza delle prescrizioni e modifiche introdotte dalla Regione con delibera n. 7019/97.

Sub 5.4: In relazione a detto punto, come risulta dagli atti (tav. 13/A - zonizzazione P.R.G. - territorio urbano; N.T.A. art. 3.3 zona per industria e artigianato di espansione - zona D1; tav. 16.1. Territorio costruito - pianificazione esecutiva) la zonizzazione e la pianificazione esecutiva definiscono

urbanisticamente le previsioni di P.R.G. e la conseguente pianificazione attuativa della zona omogenea DI, avente valore di schema direttore, con la indicazione di esemplificazioni progettuali attuabili in sede di formazione di P.I.P. e/o P.L. in accoglimento di esigenze degli operatori.

Sub 5.5: In relazione a detto punto, v'è da precisare che:

- fermo restando quanto richiamato nella presente relazione al paragrafo A, punto 2.1.1 il P.R.G. adeguato non costituisce automatico adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT) la cui definizione va operata con separato e specifico provvedimento;
- la cartografia degli usi civici (tav. 10/C.a.) contiene il riporto delle indicazioni del P.U.T.T. fermo restando gli adempimenti di cui alla L.R. 7/98 e s.m. i.
- le tavole del P.R.G. sono definite dall'art. 15 della L.R. 56/80 mentre gli elaborati dello Studio Paesistico hanno funzione di più dettagliata lettura del territorio.

Precisato quanto innanzi si ritengono non condizionali le proposte dei ricorrenti, tendenti in primis all'annullamento della deliberazione di C.C. n.18/02 ed in subordine al rinvio degli atti al Comune di Cassano delle Murge per la ripubblicazione del Piano.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle controdeduzioni operate in sede comunale, constatata la ammissibilità sotto il profilo tecnico-urbanistico degli atti in questione nei termini sopra riportati, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di CASSANO DELLE MURGE nei limiti e nei termini innanzi prospettati (paragrafi A-B-C-D-E-F-G ed H).

In ordine, infine, ai ricorsi presentati nelle more della definizione dell'istruttoria tecnica del S.U.R. si rinvia a quanto innanzi specificatamente prospettato (paragrafi a), b) e c)).”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01”

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE, per le motivazioni riportate in narrativa, definitivamente il P.R.G. del Comune di CASSANO DELLE MURGE adottato con delibera di C.C. n. 3 del 20.03.1990, il tutto con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 7019 del 26.09.1997, modificate e/o integrate e/o confermate conclusivamente nei termini sopra riportati nei paragrafi A - B - C - D - E - F - G ed H del presente provvedimento che qui per economia si intendono integralmente riportati.
- Di DECIDERE in ordine alle osservazioni prodotte in conformità a quanto prospettato nella delibera di G.R.n. 701 del 26.09.1997, nonché al paragrafo E del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D'Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto